

CXXI^a TORNATA

SABATO 2 APRILE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni del Governo pag. 3570

Disegni di legge (approvazione di):

« Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 » 3575

« Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti . . . 3585

« Riordinamento del personale dei farmacisti militari » 3585

« Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del Palazzo di Giustizia (Castel Capuano) in Napoli » 3601

« Maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-21, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimaste e insoddisfatti al 30 giugno 1919 » 3603

« Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20 » . . . 3604

« Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 » 3607

(Discussione di):

« Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva » 3572

Oratori:

AMERO D'ASTE 3574
 BONOMI, ministro del tesoro 3572, 3574
 COLONNA FABRIZIO, presidente dell'Ufficio centrale 3572
 GIARDINO, relatore 3572
 GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno 3573

« Provvedimenti economici a favore della magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale » 3587

Oratori:

DE CUPIS 3592
 DEL GIUDICE 3588
 FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto 3594, 3600
 MORTARA 3589, 3598
 PAVIA 3600
 ROTA, relatore 3597
 SANTUCCI 3592, 3599

« Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna » 3602

Oratore:

CIAMICIAN 3602
 (Presentazione di) 3570

Interrogazioni (svolgimento di):

« Dei senatori Giardino e Garofalo sulla ripresa delle relazioni commerciali con la Russia e sulla venuta della missione russa in Italia » 3566

Oratori:

GAROFALO 3569
 GIARDINO 3566
 SFORZA, ministro degli affari esteri 3566

Relazioni (presentazione di) 3570, 3584, 3601

Sull'ordine del giorno:

Oratore:

PRESIDENTE 3611

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Giardino al ministro degli affari esteri: « Intorno alla venuta e al soggiorno della missione russa in Italia ».

Il senatore Garofalo ha presentata la seguente interrogazione sullo stesso argomento al ministro degli affari esteri: « Per sentire se sia opportuna e prudente la ripresa delle relazioni commerciali con la Russia nelle condizioni sociali ed economiche nelle quali essa attualmente si trova; e se sia dignitoso per l'Italia stringere rapporti cordiali con un governo i cui delegati si propongono di pagare i loro acquisti con denaro ed oggetti preziosi di proprietà privata; e in ogni caso quali garanzie dia il Governo dei Sovieti che i suoi delegati o rappresentanti o emissari si astengano dall'incoraggiare e sussidiare la propaganda bolscevica avvalendosi degli anarchici, i quali insanguinano quotidianamente molte città d'Italia con attentati terroristici, tendenti a produrre una catastrofe nella quale andrebbero perdute le nostre istituzioni e la nostra civiltà ».

Credo quindi che l'onorevole ministro degli esteri potrà rispondere ad entrambi gli interroganti.

SFORZA, *ministro per gli affari esteri*. Rispondo brevemente alle due interrogazioni degli onorevoli colleghi circa la missione russa.

Il Senato ricorderà che, fin dalla sua costituzione, il Governo a cui ho l'onore di appartenere, stimò utile per il paese la ripresa delle relazioni economiche con la Russia.

Non si può cercare di ristabilire una vita economica normale ignorando la Russia. Se, per le condizioni spaventevoli in cui quel misero grande paese si dibatte, non si trarrà alcun vantaggio dalla tentata ripresa, ciò avrà pure il suo significato non privo di un alto valore morale; se invece qualche cosa si potrà trarre, soprattutto del bacino del Mar Nero, sia nel campo minerario che dell'industria petrolifera, sarà tanto di guadagnato per noi.

Il Governo stima quindi utile di potere al più presto addivenire, con il capo della missione economica russa, qui giunto, alla firma di un accordo economico. Un accordo economico è già stato firmato in Inghilterra con il Governo dei Sovieti. Anche in Inghilterra risiede da tempo una missione sovietistica russa.

A me sembra, lo confesso francamente, che i dubbi e i timori che si sono manifestati per l'arrivo di un'analogha missione in Italia, facciano torto al senso realistico del nostro paese (*rumori*), nel quale noi crediamo di poter avere la più completa fiducia.

Noi abbiamo, per l'arrivo e per lo scambio delle missioni economiche tra i due paesi, una serie di impegni formali sui quali il Governo veglierà strettamente e che bastano per garantirci da ogni punto di vista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giardino per dichiarare se è soddisfatto.

GIARDINO. Ho presentata la mia interrogazione in termini meditatamente vaghi, per lasciare il più ampio campo al ministro degli esteri nella sua risposta, e con la fiducia che il ministro degli esteri, rendendosi conto della diffusa e viva inquietudine creata nel Paese dalla venuta della missione russa, volesse dire qui una parola che ci rassicurasse contro ogni possibile esorbitanza politica della missione stessa.

Questa parola io non ho intesa dal ministro degli esteri se non in termini assai vaghi, mentre, contro il pericolo, io credo che noi sentiamo tutti la necessità di garanzie concrete e pratiche.

L'etichetta commerciale, sotto la quale la missione viene in Italia, ha fondamenti che per molti di noi sono dubbi. L'interesse principale, per noi, sarebbe la importazione dalla Russia di materie prime; ma noi sappiamo che le materie prime, delle quali è ricca la Russia, non sono per ora, e forse non saranno per molto

tempo, di alcun vantaggio neppure alla Russia stessa, per difetto di mezzi di sfruttamento e di trasporto; dunque, per ora, l'interesse principale diventa nullo. Rimane l'esportazione in Russia dei nostri manufatti, pur ammesso, con un circolo alquanto vizioso, che noi a questa esportazione possiamo dare adeguato alimento prima di ricevere le materie prime. Ma se questa nostra esportazione si facesse, qual contraccambio ne avremmo noi dalla Russia? Si dice: oro. E sta bene: nulla di meglio. Ma, viceversa, quando si è proceduto a verificare i bagagli della missione russa, si sono trovati gioielli e perle di assai dubbia (*voci: rubate!*), anzi assai certa, provenienza. Allora i grandi cerimonieri nostrani per le accoglienze della missione russa in Italia si sono affrettati a dichiarare che non c'era nulla di strano, che quella era la loro moneta in mancanza di altra, che insomma era il viatico regolare dato a suoi onesti ambasciatori da un Governo, dirò così, di quando piove. E allora, io dico, questo mezzo di scambio, oro, c'è o non c'è? Se c'è, come va che non ne è stata provveduta la missione in luogo di quei succedanei sospetti, che ho detto? E se non c'è, saremo noi tale gente da basare i nostri scambi, esportando i nostri manufatti, sul contraccambio di simile merce? Noi non possiamo, o signori, diventare un popolo di ricettatori! (*Applausi*).

Dunque, il fondamento dell'interesse commerciale è nullo o dubbio. Ma fosse pur grande e sicuro, io mi domando quanto dovrebbe essere grande per bilanciare un pericolo di altro genere, che la presenza di questa missione include, se noi non abbiamo stabilite, nei patti preliminari internazionali, le necessarie garanzie.

Noi dobbiamo temere la propaganda, perchè abbiamo indizi che questa finalità non sia estranea alla missione. Di ciò abbiamo indizi nell'atteggiamento di questi signori al loro arrivo in Italia; nell'accoglimento fatto loro all'arrivo dai bolscevichi nostrani, come se si trattasse di inviati da potenza a potenza bolscevica; nelle relazioni continuate, che, durante il soggiorno, è impossibile praticamente impedire tra questi bolscevichi russi ed i nostrani. Abbiamo ancora indizi in quel munizionamento prezioso, di cui ho parlato, e nelle dicerie vaghe che somme importanti siano state dalla missione

riscosse da alcune banche in Italia, non si sa per quale uso. Abbiamo indizi, finalmente nella coincidenza, diciamo pure fortuita, ma curiosamente fortuita, tra l'arrivo di questi signori e il prodursi contemporaneo in molte parti d'Italia di fatti, non soltanto dolorosi, ma disonorevoli, non solo per una nazione, ma per l'umanità! (*Applausi*).

Ed a questi indizi di fatto si aggiungono anche certe connessioni logiche, e cioè: la necessità vitale per il regime russo di espandersi se non vuole crollare: la persuasione in Russia che la nostra bella terra sia la più propizia a seminarvi il contagio: e, soprattutto, la libertà eccessiva che qui in Italia esiste per la propaganda politica.

Quest'ultima circostanza, che certo essi contano di sfruttare, è la più grave.

Noi, tutti — tutti coloro che amano il paese — facciamo voti e speriamo che a questa propaganda interna, la quale è visibile, e sui giornali, e nei comizi, e, dolorosamente, nei suoi effetti immediati, sarà finalmente posto un freno.

Ma io mi domando: come si porrà un freno all'avvelenamento, che viene dal di fuori, che agisce subdolamente, e produce effetti non diretti? Come combatteremo questo avvelenamento sottile e silenzioso, una volta che si ammettano dentro i confini, e senza sicura garanzia, personaggi sospetti e specificamente indiziati?

Ora, tutto questo sarebbe ancora accettabile, se noi fossimo all'interno solidamente compaginati. Non è stato il troppo famigerato cavallo, che ha distrutto Troia, ma è stata la sbornia d'allegria dei Troiani: perchè, se fossero stati in gambe, si sarebbero infischiate di quei quattro gatti che il cavallo aveva nel ventre!

E noi, francamente, non siamo bene in gambe oggi; noi siamo in uno stato quasi ancora di malattia; ci avviamo appena appena, e da poco, ad una convalescenza tormentata. Le forze dell'ordine risorgono, e anzi insorgono, nel paese; ma sono amorfe, imperfettamente organizzate, e sono, soprattutto, fuori del Governo e fuori della legalità. Sono, per unanime consenso, salvatrici, sì, ma non sono compagne di Stato.

Allora, io mi chiedo: quali mai vantaggi economici possono valere per incitarci ad affrontare questo pericolo politico, e quali mai ga-

ranzie concrete occorrerebbero perchè noi ci sentissimo sicuri?

E io mi domando ancora: quali doveri internazionali possono imporre a noi di correre questa alea? Noi siamo molto eclettici, è vero; tanto che, nello stesso momento, esaltiamo Padre Dante, e, come abbiamo sentito ieri, affittiamo il Colosseo alle operette; ma io penso che, se ieri l'onorevole ministro degli esteri ha fatto in quest'Aula quel po' po' di dichiarazioni a proposito dell'introduzione di Carlo I in Ungheria, avvenimento che ci riguarda, sì, ma in sostanza è un fatto interno di un altro libero paese, è ben più lecito e logico aspettarsi che, ove occorra, un forte e severo atteggiamento si prenda, quando si tratta di casa nostra e dell'introduzione in casa nostra dei rappresentanti del sig. Lenin. (*Approvazioni*).

Ma oltre a queste ragioni politiche, noi abbiamo delle ragioni morali per essere guardinghi e oculatamente diffidenti.

Che, a guerra finita, tutti si debba collaborare alla pace, all'interno e all'estero, anche verso i passati nemici della guerra, sia interni che esterni, siamo tutti d'accordo; ma con le dovute precauzioni. Noi, su questo terreno, credo che abbiamo dato, tanto per l'interno, quanto per l'estero, dei pegni che non lasciano dubbio, e che saranno forse la stupefazione dei posteri. Ma vi è un limite. Il perdono, l'oblio, se si vuole, sì; ma piegare il collo a sopraffazioni, no!

Ora io dico che questi signori, venendo fra noi, accolti con così facile e larga ospitalità, che non è ancora ben sicuro se abbia avuto corrispondente reciprocità a riguardo nostro, dovrebbero anzitutto ricordarsi che quel torbido evo di barbarie e di miseria, nel quale entra ora la loro disgraziata patria, in questa Roma, dove sbarcano con tanta arroganza, è roba oltrepassata da secoli! e dovrebbero per questo solo portarci maggior rispetto.

Ma, soprattutto, dovrebbero ricordarsi che (se la loro rivoluzione è un fatto interno, che riguarda loro, e che a noi interessa soltanto per rispetto alla civiltà ed all'umanità in genere, e nella eventualità più grave di tentativi di importazione in casa nostra) questi italiani, tra i quali essi vengono ora con aria di profeti e di apostoli, sanno benissimo che alla defezione della Russia rivoluzionaria debbono quel formidabile urto dell'ottobre 1917, che fu Capo-

retto, con le provincie invase, con il prolungamento della guerra, e con tante lacrime e con tanto sangue! (*Approvazioni*). E se questo essi dimenticano (e dimostrano di dimenticare col loro atteggiamento), questo ricordano assai bene gli italiani, i quali ricordano anche meglio che, se l'urto esterno si rovesciò su di noi grazie alla defezione della Russia rivoluzionaria, l'altro coefficiente del disastro ci venne dalle crepe nella compagine interna, allora non ancora concordi, ma tuttavia concorrenti, insieme con l'urto esterno, alla catastrofe! (*Approvazioni*).

Ora, o Signori, noi non vogliamo più, comunque camuffato, alcun altro urto esterno di quella provenienza (*bene*); e noi tanto meno lo vogliamo, in quanto che abbiamo purtroppo coscienza che, in questo momento, le crepe interne sono altrettanto, e forse più gravi di allora, perchè ora non sono più soltanto concorrenti, ma sono premeditatamente concordate e coordinate alla infiltrazione esterna!

Dal Caporetto della guerra noi ci siamo immediatamente sollevati per virtù delle nostre armi e per virtù del nostro popolo, fiaccando il nemico esterno e frenando il nemico interno. Contro la minaccia della nuova Caporetto, già insorgono mirabilmente vitali, con tutto lo slancio, le virtù meravigliose della giovinezza italica, e sono di effetto, come sappiamo, indiscutibile contro il nemico interno; ma che cosa potranno mai fare contro il nemico, contro l'avvelenamento esterno?

D'altra parte noi (tutti quanti coloro, cioè, che, senza mettere ingiustamente allo stesso livello la violenza sacrilega che attenta al diritto, alla libertà, alla vita, e quell'altra violenza sacrosanta che è diritto, e libertà, e vita difende, deprechiamo sinceramente la violenza da qualunque parte) noi chiediamo che sia il Governo a tutelarci da tutti gli avvelenamenti, ma, innanzi tutto, da quello esterno, contro il quale noi, individualmente, non possiamo reagire.

Di tutta questa situazione, la inquietudine creata dalla venuta e dalla presenza della missione russa in Italia è l'esponente più vivo e più chiaro.

Come ho detto da principio, l'assicurazione vaga del ministro degli esteri non ci tranquillizza abbastanza.

Ma io spero che assicurazione migliore e più

sicura noi avremo presto dalla voce formidabile del nostro popolo, il quale, con la nomina dei rappresentanti di sua elezione, affermerà chiaramente la sua decisa volontà che, nel sentimento della vittoria e del sacrificio, nell'obbedienza di tutti al volere della maggioranza legittimamente espresso, nell'ordine e nel lavoro, tutelati, con mano sicura, all'interno e contro le insidie dell'estero, risorga finalmente l'Italia a quella vita veramente libera, feconda, prospera e forte, alla quale, dopo tanti sacrifici, essa ha il più sacrosanto dei diritti! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO. Non è questa la prima volta che io denunzio un quest'aula il pericolo bolscevico (1). Oggi l'oratore che mi ha preceduto, l'on. Giardino, ne ha fatto una viva descrizione. Aggiungerò poche parole.

La mia interrogazione era divisa in tre punti. Il primo era quello dell'opportunità e della prudenza della ripresa delle relazioni commerciali con la Russia nelle condizioni sociali ed economiche nelle quali questa attualmente si trova. Ora, su questo punto l'onorevole ministro degli affari esteri non ha risposto che con frasi molto generiche, dalle quali, però, apparisce che egli medesimo è molto dubbioso intorno alla utilità di tali rapporti commerciali. E quasi egli ha fatto intendere che si tratta di uno esperimento. Sia pure un esperimento, ma questo non dovrebbe essere tale da mettere in pericolo il nostro paese.

Si è portato l'esempio dell'Inghilterra. Si sarebbe potuto parlare anche degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno risposto in modo tale da mostrare la serietà di colui che è attualmente il Presidente della Unione Americana: egli non si è affatto impegnato in rapporti commerciali con la Russia dei Soviets. Il Presidente ha detto che in questo momento la Russia non ha un assetto politico ed economico tale da incoraggiare il Governo degli Stati Uniti ad entrare in rapporti commerciali con essa.

L'Inghilterra ha agito diversamente; l'Inghilterra ha realmente fatto una convenzione

commerciale con la Russia, ma essa ha le sue buone ragioni, perchè ha bisogno di grandi mercati per la sua produzione, specialmente di oggetti manufatti. E la Russia è uno dei paesi che essa più agevolmente potrebbe sfruttare. Questa condizione di cose è ben diversa da quella in cui si trova l'Italia, la quale ha molto poco da esportare. Il governo inglese però, in ogni caso, ha stabilito una clausola, che ha il primo posto in questi accordi commerciali; questa clausola è l'assoluto divieto della propaganda bolscevica nel suo paese. Ha fatto la stessa cosa il nostro Governo prima di intavolare queste trattative?

SFORZA, ministro degli affari esteri. Identica!

GAROFALO. Sono molto lieto di avere l'assicurazione dell'on. ministro degli affari esteri, che questa clausola vi è, che sarà fatta rispettare e che vi saranno sanzioni a tal uopo (*conversazioni*) le quali dovrebbero consistere nella espulsione immediata degli agenti bolscevichi se essi non la rispetteranno.

SFORZA, ministro degli affari esteri. Certamente.

GAROFALO. Questo ci è di qualche conforto. Mi sia lecito però di osservare che sarà molto difficile vigilare costoro che si dicono agenti commerciali, seguirli in tutte le loro azioni, indagare lo scopo delle loro conversazioni con le persone che essi vedono più frequentemente: La sorveglianza non sarà facile; i loro adepti sono molti qui in Italia; ed anche prima delle relazioni adesso iniziate, albergavano disgraziatamente tra noi gran numero di bolscevichi, ei d quali si va parlando or qua or là. Per esempio, l'altro giorno saltò fuori la figura di un certo Barjanski, un musicista che pure da molto tempo esercitava — come sembra — la propaganda bolscevica. Pochi giorni fa si disse che ne fossero arrivati 20 o 30 a Brindisi, che la polizia non sia giunta in tempo ad arrestarli, e che essi siano partiti per Roma.

Ma io parlavo dell'Inghilterra. Questa si trova dunque in condizioni ben diverse dall'Italia per la sua esportazione. Il commercio è la sua vita, e gli scambi con la Russia possono per essa rappresentare un vantaggio reale. Ma noi? Che cosa possiamo noi esportare in Russia? Non lo so. Che cosa possiamo importare? Di cereali non vi è neppure a parlarne, perchè tutti sanno

(1) V. i miei discorsi nelle sedute del di 8 febbraio 1921 e del 14 luglio 1920.

che la produzione dei cereali è in Russia molto diminuita, tanto da non bastare neppure alla alimentazione del popolo russo. E ciò per una ragione semplicissima: che i contadini non intendono il comunismo. Essi si credono divenuti proprietari, e non vogliono punto dare una parte dei loro prodotti alla comunità, nè vogliono lavorare gratuitamente a profitto di questa. Essi coltivano ciò che basta alla loro sussistenza: e non vi è dunque soprabbondanza di cereali.

Ora questo prodotto è precisamente ciò che all'Italia occorre. Che cosa resta? Altre materie prime che potrebbero trovarsi in Russia sono i metalli e il petrolio. Ma le difficoltà delle comunicazioni sono immense, e tali che graverebbero soverchiamente sul prezzo della merce.

SFORZA, *ministro per gli affari esteri*. Onorevole Garofalo, mi permetta una sola osservazione: i migliori bacini carboniferi e petroliferi della Russia meridionale sono tutti sulle coste del Mar Nero.

GAROFALO. Va bene, ma io diceva, in generale, che le difficoltà nelle comunicazioni sono immense, e pertanto, tali merci ci costerebbero enormemente.

Resterebbero è vero le pelliccie, con prezzi favolosi... Ma vi si oppone l'onorevole Nitti, al quale fa ribrezzo il sentire che vi è chi spende cinquanta mila lire per una pelliccia. (*ilarità*).

Questa è la situazione delle cose. Ma io aveva domandato ancora se sia dignitoso per il nostro paese di avere dei rapporti cordiali con un Governo i cui delegati si propongono di pagare i loro acquisti con oggetti preziosi rubati!... Mi duole osservare che su questo l'onorevole ministro non ha risposto nulla. Io credo che non sia decoroso per il nostro paese di permettere che siano dati in pagamento simili oggetti, alcuni dei quali sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari.

Infine, le cautele che si possono prendere contro la propaganda sono molto difficili.

L'Italia, come è noto, è sempre stata presa di mira come il paese di minore resistenza, quello la cui frontiera è più aperta agli avventurieri e in cui è più facile l'introduzione di danaro e di armi. Già da molto tempo l'Italia è piena di emissari bolscevichi.

A Parigi recentemente si è scoperto un complotto tendente a fomentare una insurrezione in tutta l'Europa occidentale. Ieri dai giornali di Berlino si è affermato che coloro i quali gettarono la bomba nel teatro Diana erano sicari pagati dai Soviets, e che Mosca e Pietrogrado furono illuminate in segno di gioia quando si ebbe la notizia dell'eccidio!

Si dice pure che non sia stata estranea la mano dei boscevichi russi negli assassinii di Modena, Ferrara, Bologna, Casal-Monferato, Castellamare di Stabia, ecc.

Ora si spalancano le porte agli emissari dei Soviets: essi sono accolti con deferenza, ed onori, e privilegi; e voi vi lasciate illudere dall'idea che essi vengano per commercio, mentre il loro scopo è quello di mettersi in più stretta comunicazione con gli organizzatori anarchici che vogliono distruggere le nostre istituzioni e la nostra civiltà. (*Approvazioni*).

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. Maestà il Re, con decreto in data di oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato al tesoro rassegnate dall'avvocato onorevole Filippo Meda, deputato al Parlamento, per motivi di salute. Con Regio decreto di pari data sono stati nominati ministro segretario di Stato per il tesoro il professore onorevole Ivanoe Bonomi, deputato al Parlamento, e ministro segretario di Stato per la guerra l'onorevole Giulio Rodinò, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sussidi ai danneggiati della piena dell'Arno del gennaio 1919 »; e l'altra

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnanti dei R. Istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Contributo dell'amministrazione del fondo per il culto di lire quarantun milioni e cinquecentomila nell'esercizio 1920-21 e di lire trentotto milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Indri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDRI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Indri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Torracca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Celebrazione del sesto centenario della morte di Dante ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Torracca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Tamassia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TAMASSIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione dell'Ufficio stesso sul disegno di legge: « Donazione al regno dei belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggiero Van Der Weyden ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Maragliano di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 12 ottobre 1919 n. 2445 che proroga la scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311 portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Credaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CREDARO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 8 luglio 1919 n. 1323 concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Credaro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Foà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Bergamasco di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul disegno di legge: « Sistemazione patrimoniale e industriale dei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Lamberti di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1921

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 11^o maggio 1920, n. 694 recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera Saline di Volterra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Vitelli a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VITELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 26 aprile 1917 n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della biblioteca nazionale centrale di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vitelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Greppi Emanuele di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GREPPI EMANUELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Compimento dell'assetto edilizio degli istituti d'istruzione superiore in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Greppi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Corbino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CORBINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Corbino della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Lagasi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAGASI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913 n. 89 a favore dei notai ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lagasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva ». (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva ».

Prego il senatore segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 300).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLONNA FABRIZIO. *Presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto di parlare unicamente per domandare, a nome della Commissione che ha avuto l'onore di prendere in esame questo disegno di legge, se il Governo accetta l'ordine del giorno che la Commissione propone.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro del tesoro*. L'ordine del giorno della Commissione relatrice indubbiamente tocca molti problemi che non possono essere discussi in questa sede. Ad ogni modo dichiaro che il Governo accetta come raccomandazione questo ordine del giorno e che ne terrà conto.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale, con questo ordine del giorno, non ha inteso e non intende impegnare il Governo ad alcun provvedimento di portata determinata, ma di impegnare il Governo a prendere provvedimenti per tre grandi categorie di pensionati, che importa di sistemare.

Questa è la terza volta che simile questione viene innanzi al Senato. Una prima volta, in una discussione alla quale mi pare che prendesse parte l'onorevole Bergamasco, il Senato affermò la necessità di una risoluzione complessiva di tutte le questioni riguardanti i pensionati. Una seconda volta, in occasione

della discussione di provvedimenti a favore dei mutilati, provvedimenti che in apposito articolo comprendevano l'impegno per il Governo di presentare entro un anno il completamento delle disposizioni per le pensioni, il Senato ha ancora affermato che un anno si riconosceva non essere troppo lungo per esaurire lo studio di tutta la questione, ma che, tuttavia, l'importanza della questione era tale che il Senato faceva voti perchè entro un anno fosse effettivamente risolta.

Ora, con quest'ordine del giorno, che, come ho detto, non implica la misura dei provvedimenti, ma implica invece la natura di essi, l'Ufficio centrale intende di ricordare ancora una volta, e di sottoporre all'approvazione del Senato, questo concetto: che fino a quando le questioni relative alle pensioni (e specialmente alle pensioni derivanti dalla guerra, che formano la questione più grossa in questo momento) saranno trattate a spizzico, mediante piccoli progetti, avverrà sempre che, siccome le disposizioni non potranno riuscire equilibrate e proporzionate le une alle altre, si avranno nuovi reclami per una più precisa giustizia, e conseguenti nuovi provvedimenti; cosicchè i pensionati non saranno mai tranquilli ed il Governo non saprà a quale onere andrà incontro per sistemare definitivamente ed equamente tutte le categorie di pensionati. Per questo l'ufficio centrale ha chiesto e chiede che siano presentati provvedimenti completi e coordinati, affinchè questa questione sia una buona volta chiusa con vantaggio ad un tempo dei pensionati e del bilancio dello Stato. Per tanto, a nome dell'ufficio centrale, io debbo insistere perchè quest'ordine del giorno sia sottoposto alla votazione del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'Ufficio centrale e il Senato di fare una considerazione.

Quest'ordine del giorno, come è stato proposto dall'Ufficio centrale, è così indeterminato da lasciare al Governo una latitudine di azione, ma appunto per la sua indeterminazione, potrebbe far sorgere delle speranze che sono certamente molto al di là di quello che il Senato in questo momento si proporrebbe di

concedere, e di ciò che la finanza potrebbe dare. Quando si invita il Governo a dare tutto il possibile sollievo alle tristi condizioni dei vecchi servitori dello Stato, forniti delle antiche pensioni oggi insufficienti alla vita, i pensionati intenderanno ciò come una promessa di provvedere largamente ai loro bisogni, e per far ciò bisognerebbe aggravare la nostra finanza di nuovi oneri che non può sopportare. Ora la proposta del mio collega era questa: il Governo riconosce la necessità di provvedimenti organici, completi, come diceva bene l'onorevole relatore, di non procedere più a spizzico, e quindi accetta volentieri come raccomandazione quest'ordine del giorno, con il fermo proposito di darvi esecuzione, entro i limiti della possibilità finanziaria. Non dobbiamo infatti dimenticare che abbiamo un disavanzo di oltre quattro miliardi all'anno e quindi abbiamo il dovere di provvedere sì, ma entro i limiti del possibile.

Il far sorgere delle speranze eccessive sarà causa di futuro malcontento, qualunque sia la somma che il Governo si proponga di dare. Sarebbe più consono alle vere intenzioni dell'Ufficio centrale lasciare al Governo la facoltà di presentare i provvedimenti, ben inteso organici e non a spizzico, senza far sorgere ora speranze e delusioni in quella classe, alla quale tutti indistintamente professiamo la maggiore riconoscenza per i servizi che ha resi al paese.

Essendo, dunque, nella sostanza d'accordo con l'Ufficio centrale, lo pregherei di non provocare una votazione che, lo ripeto, farebbe sorgere speranze alle quali seguirebbero inevitabilmente amare delusioni.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale, di fronte alle considerazioni esposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, le quali, del resto, collimano, interamente, come ho già dichiarato, con l'idea ispiratrice dell'ordine del giorno, propone che il terzo alinea dell'ordine del giorno, ch'è l'unico che abbia una frase la quale potrebbe lasciare adito alla interpretazione temuta dal Presidente del Consiglio, sia corretto così: « Quel sollievo, che le finanze dello Stato consentono, alle categorie dei vecchi servitori dello Stato, ecc. ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questi termini accetto l'ordine del giorno.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Domanderei ai ministri competenti uno schiarimento circa l'applicazione dell'art. 4. L'art. 4 dice: « A tutti gli ufficiali predetti - vale a dire quelli che sono della riserva, in congedo, in posizione ausiliaria - ed alle loro famiglie sono estese le disposizioni del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919 ».

Ora agli ufficiali in posizione ausiliaria si assegna la pensione al momento che vanno in posizione ausiliaria. L'art. 3 prescrive che il servizio che hanno fatto essendo richiamati dalla posizione ausiliaria sarà conteggiato quando l'ufficiale andrà a riposo; ciò va bene, è regolare. Ma il decreto che è citato nell'articolo 4 ha un nuovo calcolo per le pensioni; e l'art. 22 dice che il decreto è applicabile agli ufficiali del Regio esercito e della marina in servizio attivo permanente, in servizio ausiliario, in congedo provvisorio, ecc. Dunque, secondo questo decreto, gli ufficiali che erano in posizione ausiliaria al primo ottobre 1919, potevano domandare di avere calcolata la loro pensione al momento in cui erano andati in posizione ausiliaria con le nuove tabelle portate da questo decreto, naturalmente pagando il 6 per cento rinunciando al caro-viveri, ecc. Ora, è su questo che desidererei spiegazioni dall'onorevole ministro competente, perchè so che il ministro questo riteneva, mentre la Corte dei conti ha dato un'applicazione restrittiva e ha detto che non competeva a questi ufficiali in posizione ausiliaria farsi calcolare la pensione con questa nuova aliquota e che questo non potevano farlo che quando andava a riposo. Ora se il decreto non porta alcuna restrizione, perchè la Corte dei conti non ammette l'applicazione di questo decreto? Su questo vorrei un chiarimento, perchè ci fosse una guida nell'applicazione di questi decreti.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Io credo che l'articolo 4 sia abbastanza chiaro nella sua di-

zione, perchè dice che agli ufficiali indicati negli articoli precedenti e alle loro famiglie sono estese le disposizioni del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919. Quindi mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole senatore Amero D'Aste sia risolto. D'altra parte la Corte dei conti delibera come corpo giudicante e il Governo non può intervenire nei suoi giudizi.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io so che al ministero della marina, a cui avevo domandato spiegazioni, mi hanno detto che si doveva calcolare la pensione su queste tabelle.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro del tesoro*. Mi pare che l'onorevole senatore Amero D'Aste parli di una interpretazione di decreti precedenti, già data dalla Corte dei conti, e non del decreto che diventerà legge dopo il voto del Senato. Ora, in quella interpretazione la Corte dei conti agisce come un tribunale e il Governo non può intervenire per dare un'interpretazione sua.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. L'interpretazione, cioè le intenzioni della legge, la danno i corpi legislativi non la Corte dei conti! Le leggi sono fatte dal Governo e dal Parlamento e non dalla Corte dei conti; e perciò ho domandato chiarimenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, nel testo modificato ed accettato dal Governo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento nel più breve termine possibile i provvedimenti coordinati e completi intesi ad assicurare:

1° un trattamento di pensione equamente proporzionato agli effettivi servizi resi in guerra rimuovendo le disparità derivanti da successive disposizioni di leggi e di decreti e da diversità di epoca nella prestazione e nella cessazione del servizio militare;

2° la definizione delle questioni che tuttora si agitano per il trattamento delle vedove e

degli orfani dei caduti in guerra e per la sistemazione dei mutilati e degli invalidi;

3° quel sollievo che le finanze dello Stato comportano alle tristi condizioni dei vecchi servitori dello Stato, forniti delle antiche pensioni, oggi insufficienti alla vita.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge; passeremo alla discussione dei singoli articoli che rileggo.

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« Però il servizio per richiamo in occasione della guerra durante il periodo dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, prestato dagli ufficiali della riserva e da quelli che provvisti di pensione dalla riserva passarono nella milizia territoriale, è valido a tutti gli effetti di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti, ed anche per la reversibilità della pensione medesima alle loro vedove ed orfani, come continuazione di quello precedentemente prestato ».

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo precedente, in quanto riguarda la reversibilità della pensione alle vedove ed agli orfani, è applicabile anche agli ufficiali appartenenti alla posizione di congedo provvisorio.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 87 del testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« Il servizio per richiamo, in occasione della guerra, prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria è valido a tutti gli effetti della pensione anche per la reversibilità della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e dà diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo ».

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonchè alle loro famiglie.

Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie sono estese le disposizioni del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 ». (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 312).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,700,000 per provvedere all'invio di un battaglione e di una squadriglia di aeroplani dall'Eritrea alla Somalia Italiana.

Detta somma è ripartita per lire 100,000 a carico dell'esercizio 1919-20 e per lire 5,600,000 a carico dell'esercizio 1920-21 e viene iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia Italiana, come alle tabelle A, B, C, D, F, annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le variazioni di cui ai capitoli numeri 31, 32, 42, 43, 44 e 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, descritte nell'annessa tabella A.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Somalia Italiana per

l'esercizio finanziario 1919-20, per la complessiva somma di lire 245,500 risultanti dalla annessa tabella E.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica dell'esercizio finanziario 1919-20, per la complessiva somma di lire 9,374,000 risultanti dalla annessa tabella G.

(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1919-20 per la complessiva somma di lire 3,747,000 risultanti dall'annessa tabella H.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione
della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1919-1920.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Capitolo 31. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica	+	L.	321,000
Capitolo 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica.	+	»	3,824,000

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Capitolo 42. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	L.	15,000
Capitolo 43. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	»	764,000
Capitolo 44. (<i>Modificata la denominazione</i>). Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681 (decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560) e dei decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495 e del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079)	+	»	492,000
Capitolo 44-bis. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia Eritrea per provvedere alle spese concernenti l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920 di un battaglione da inviarsi temporaneamente nella Somalia italiana +	+	»	100,000
Capitolo 45. (<i>Modificata la denominazione</i>). Contributo dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681 (decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909 e 6 ottobre 1918, n. 1560) e del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079	+	»	245,500
Totale.	+	L.	<u>5,761,500</u>

TABELLA B.

Tabella di maggiori assegnazioni allo stato di previsione
della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1920-1921.

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Capitolo 48-bis. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia Eritrea per provvedere alle spese concernenti il mantenimento di un battaglione da inviarsi nella Somalia italiana	+	L.	800,000
Capitolo 49-bis. Assegnazione straordinaria a favore della Somalia italiana per provvedere alle spese per un battaglione e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, all'impianto di campi di aviazione ed alle spese di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia.	+	>	4,800,000
Totale.	+	L.	<u>5,600,000</u>

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Colonia Eritrea
per l'esercizio 1919-20.

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Articolo 16-bis. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese per l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920, di un battaglione da inviarsi temporaneamente in Somalia	+	L.	100,000
---	---	----	---------

SPESA.

Il Governatore della Colonia Eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

TABELLA D.

**Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Colonia Eritrea
per l'esercizio 1920-21.**

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Articolo 15-bis. Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese necessarie per il mantenimento di un battaglione da inviarsi in Somalia + L. 800,000

SPESA.

Il Governatore della Colonia Eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

TABELLA E.

**Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Somalia Italiana
per l'esercizio 1919-20.**

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Articolo 11. (*Modificata la denominazione*). Somministrazione straordinaria per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, 7 aprile 1918, n. 444, e 9 maggio 1918, n. 681 (decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560) e del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079 + L. 245,500

SPESA.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.

Articolo 2. Personale civile (stipendi, indennità ed assegni fissi) + L. 94,500
Articolo 3. Corpo di polizia + » 4,500

Spese militari.

Articolo 38. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana + » 146,500
L. 245,500

TABELLA F.

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Somalia Italiana
per l'esercizio 1920-21.

ENTRATA.

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Articolo 11-bis. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere alle spese per un battaglione, e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia + L. 4,800,000

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese militari (nuova rubrica).

Articolo 46-bis. Spese per un battaglione e per una squadriglia di aeroplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia . . . + L. 4,800,000

TABELLA G.

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Tripolitania
e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20.

ENTRATA.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Tripolitania.

Art. 2. Proventi dei monopoli + L. 350,000
Art. 8. Proventi eventuali + » 3,500,000

Entrate proprie della Cirenaica.

Art. 17. Proventi eventuali + » 600,000

Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 19. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili + » 321,000

Art. 20. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari + » 3,824,000

Da riportare + L. 8,595,000

Riporto . . . + L. 8,595,000

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 27. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	+ L.	15,000
Art. 28. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	+ »	764,000
Totale maggiori entrate . . . +	L.	<u>9,374,000</u>

SPESA.

TITOLO I. — Spese ordinarie.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 15. Spese per il personale ed il funzionamento del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli (decreto 15 luglio 1915, n. 1171)	+ L.	8,000
--	------	-------

Spese per la Tripolitania.

Spese per il Governo e per l'amministrazione civile.

Art. 20. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari: stipendi al personale di ruolo di altre Amministrazioni, dell'Eritrea e della Somalia Italiana; indennità fisse al personale di ruolo; indennità ai volontari	+ L.	154,000
Art. 22 bis (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e per consumo di benzina, da corrispondersi all'amministrazione militare	+ »	1,340,000
Art. 27. Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni	+ »	1,060,000
Art. 30. Spese per le guardie locali	+ »	1,100,000
Art. 34. Servizio di monopoli - Acquisto di tabacchi, di sale, di fiammiferi e di chinino. - Fitti di terreni e locali; trasporto e facchinaggio; paghe agli operai; spese per il funzionamento del servizio. - Indennità diverse al personale di ruolo. - Assegni e indennità a quello provvisorio. - Gestione delle saline	+ »	350,000

Spese militari.

Art. 82. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	+ »	<u>1,581,000</u>
Da riportarsi . . . +	L.	5,593,000

Riporto . . . + L. 5,593,000

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per l'amministrazione civile.

Art. 94. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari: stipendi al personale di ruolo dell'Eritrea e della Somalia italiana, indennità fisse al personale di ruolo, indennità ai volontari . . . + L. 110,000

Art. 95. Fitto di locali e di terreni, indennità di tramutamento, di missione e spese di ogni altro genere per il funzionamento degli Uffici di Governo e degli Uffici politico-militari . . . + » 9,400

Art. 96 bis (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e consumo di benzina da corrispondersi all'amministrazione militare . . . + » 600,000

Art. 116. Servizio economico commerciale. — Spese relative al movimento industriale e commerciale ed ai provvedimenti intesi a favorirne lo sviluppo, spese per il funzionamento dei servizi - Indennità diverse al personale di ruolo, assegni e indennità a quello provvisorio . . . + » 600

Art. 120. Servizio agrario, forestale e zootecnico. — Stipendi ed indennità al personale di ruolo . . . + » 7,000

Art. 136. Servizi sanitari. — Fitto di locali, spese per l'assistenza sanitaria, dei poveri, per i laboratori chimico e batteriologico; per la sanità marittima, per la profilassi contro le malattie celtiche; per i servizi farmaceutici e zoiatrici; spese per il funzionamento dei servizi e nell'interesse della sanità pubblica, indennità diverse al personale di ruolo, assegni ed indennità a quello provvisorio . . . + » 40,000

Spese militari.

Art. 152. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . + » 2,235,000

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per la Tripolitania.

Spese militari.

Art. 189. Spese ordinarie per reparti Eritrei e Somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze . . . + L. 164,000

Da riportare . . . + L. 8,759,000

Riporto . . . + L. 8,759,000

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per i servizi civili.

Art. 198. Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario. — Impianto e funzionamento di ambulatori . . . + » 15,000

Spese militari.

Art. 211. Spese ordinarie per reparti Eritrei e Somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, soprassoldo, speciale concesso transitoriamente a militari indigeni libici, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze . . . + » 600,000

Totale maggiori spese per la Tripolitania e per la Cirenaica . . . + L. 9,374,000

TABELLA II.

Tabella di variazioni al bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1919-20.

ENTRATA.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia.

Art. 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . + L. 1,450,000
 Art. 4. Proventi ferroviari + » 1,400,000
 Art. 5. Proventi dell'azienda trasporti + » 100,000
 Art. 11. Tassa di vaccinazione del bestiame + » 305,000

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 16. (*Modificata la denominazione*). Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 108; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, recanti aumento agli stipendi ed altri assegni equiparati (decreti luogotenenziali 13 giugno 1919, n. 909 e 6 ottobre 1918, n. 1560), e del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079) + L. 492,000
 Totale maggiori entrate. . . + L. 3,747,000

SPESA.

TITOLO I. — Spese ordinarie.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e l'amministrazione civile.

Art. 2. Personale di ruolo - Stipendi ed indennità coloniale	+	L.	172,000
Art. 3. Personale avventizio - Assegni	+	»	550,000
Art. 4. Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc. +		»	330,000
Art. 8. Assegni e spese varie per le bande assoldate . +		»	100,000
Art. 10. Servizi di carattere municipale	+	»	75,000
Art. 11. Servizio sanitario generale	+	»	250,000
Art. 14. Spese varie di carattere politico	+	»	200,000
Art. 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale, ecc. +		»	150,000
Art. 20. Esercizio della ferrovia	+	»	850,000
Art. 21. Aziende trasporti.	+	»	400,000
Art. 22. Servizio del Genio civile e manutenzione ordinaria della rete stradale, ecc.	+	»	150,000
Art. 24. Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	+	»	60,000
Art. 30. Magazzino generale (personale di servizio, ecc.) . +		»	140,000

Spese militari.

Art. 35. Assegni fissi agli ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera a) e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 213, lettera a) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161) . . . +		»	320,000
Totale maggiore spesa.	+	L.	<u>3,747,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno negli uffici dell'Amministrazione scolastica provinciale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Di San Martino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SAN MARTINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'Ambasciata di Germania ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di San Martino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, della istruzione della giustizia e della Corte dei conti » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e della Corte dei conti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 318).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è approvata la maggiore assegnazione di lire 11,000,000 per la prosecuzione dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della marina, della pubblica istruzione e della giustizia e degli affari di culto e a sede della Corte dei conti.
(Approvato).

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del personale dei farmacisti militari » (N. 308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale dei farmacisti militari ».

Prego l'onorevole segretario, senatore, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 308).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'istituzione dei farmacisti militari, impiegati civili, è abolita.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, i quali fanno parte del Corpo sanitario militare, costituendo il ruolo degli ufficiali chimici farmacisti effettivi.

Detto ruolo sarà formato dai provenienti dal ruolo soppresso di cui all'articolo precedente, e verrà completato mediante concorsi indetti fra i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, secondo le modalità che saranno prossimamente stabilite da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente fanno parte del Regio esercito permanente e sono ad essi applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, la posizione di servizio ausiliario, di ausiliaria speciale, di riserva e di pensione degli ufficiali effettivi del corpo sanitario.

L'avanzamento sarà regolato dalle stesse modalità vigenti per gli ufficiali medici, nel senso che i gradi superiori di maggiore, tenente colonnello, colonnello saranno coperti esclusivamente con promozioni a scelta; mentre saranno coperti mediante esame a scelta e di anzianità solo i gradi fino a quello di capitano incluso.

Il titolo di libera docenza in chimica o in materia affini, che abbiano interesse pratico per il servizio farmaceutico militare, esenta dall'obbligo dell'esame di anzianità.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di avanzamento saranno di volta in volta nominate dal Ministero della guerra e risulteranno così composte:

Direttore capo di sanità militare, *presidente*;

Colonnello chimico farmacista, *membro*;

Due professori ordinari di chimica designati dalle Facoltà di scienze delle Regie Università del Regno, *membri*;

Un ufficiale superiore insegnante nella scuola di applicazione di sanità militare, *membro*;

Un ufficiale del corpo sanitario designato dal direttore capo di sanità militare, *segretario*.

Nel caso in cui sia vacante il posto del colonnello chimico farmacista, questi verrà sostituito ad ogni effetto dall'ufficiale superiore chimico farmacista più anziano iscritto nel ruolo che non risulti legalmente impedito.

(Approvato).

Art. 4.

Agli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente spetta una indennità per servizio speciale annua di lire milleciquecento. Essa sarà egualmente corrisposta agli ufficiali chimici farmacisti di complemento e di milizia territoriale, in ragione del servizio effettivamente prestato.

(Approvato).

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione del servizio attivo permanente sono quelli stabiliti nella seguente tabella:

Colonnello	60
Tenente colonnello	58
Maggiore	56
Capitano	53

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi oltre al numero di anni di servizio prestato dalla data di nomina a farmacista di complemento verranno computati come utili tre anni per i laureati in chimica e due anni per i diplomati in farmacia.

Agli effetti del collocamento in posizione di servizio ausiliario o di riposo saranno computati come servizio effettivamente prestato cinque anni per i laureati in chimica e quattro anni per i diplomati in farmacia.

(Approvato).

Art. 7.

Il ruolo organico degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, è il seguente:

Colonnello	1
Tenente colonnello	1
Maggiori	25
Capitani	35
Tenenti	30
	—
	92

Non sono compresi gli ufficiali chimici farmacisti che sono portati nel quadro organico del Regio Corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo

I farmacisti civili, che eventualmente vengano a costituire il ruolo provvisorio di cui all'articolo 10 della presente legge, saranno considerati come impiegati civili, e pertanto verranno ad essi applicate tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, di congedo e di pensione degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il detto ruolo provvisorio dei farmacisti civili sarà del tutto distinto e indipendente, anche per l'avanzamento, da quello degli ufficiali chimici farmacisti. Soltanto nell'indire i concorsi di ammissione a tenente chimico farmacista dovrà osservarsi che il totale dei posti da porre a concorso rappresenti la differenza fra il numero complessivo dei tenenti e il numero complessivo dei farmacisti civili, in modo che il totale risultante dagli ufficiali chimici farmacisti e dai farmacisti civili compresi nel ruolo transitorio e distinto, non superi 92.

(Approvato).

Art. 8.

Per quanto si riferisce agli ufficiali chimici farmacisti, e salvo quanto è transitoriamente

disposto all'articolo 11, ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9.

Coloro che alla data dell'applicazione della legge presente fanno parte del ruolo dei farmacisti militari effettivi verranno transitati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente come è appresso indicato:

Chimico farmacista ispettore — Colonnello.

Chimico farmacista direttore — Tenente colonnello.

Farmacisti capi — Maggiori.

Farmacisti — Capitani e tenenti.

(Approvato).

Art. 10.

I farmacisti militari effettivi iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento farmacisti saranno senz'altro iscritti nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, rivestendovi il grado determinato, secondo l'articolo precedente, dall'attuale loro assimilazione e cessando contemporaneamente dall'appartenere al ruolo di complemento.

I farmacisti militari che non hanno l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale, comprovata dai Collegi medici di primo grado o in appello dalle Commissioni sanitarie militari di appello, saranno considerati come fuori del ruolo di cui all'articolo 7 e costituiranno un ruolo provvisorio.

Coloro che alla data della pubblicazione della presente legge sono colpiti dai limiti di età di cui all'articolo 5, e coloro che non desiderano essere transitati nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente potranno optare per il detto ruolo provvisorio entro due mesi dalla data della presente legge.

In tale ruolo provvisorio non potranno rimanere oltre il 60° anno di età raggiungendovi al massimo il grado di assimilazione a

maggiore, tranne che avessero già un grado assimilato superiore, nel qual caso lo conserveranno, ma senza ulteriore promozione e senza potere egualmente superare l'accennato limite di età. Ai farmacisti compresi in tal ruolo provvisorio spetterà il trattamento economico di cui al Regio decreto n. 562 del 29 aprile 1920, e quello di pensione stabilito per gli impiegati civili e varranno per essi le norme del regolamento approvato col Regio decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911 in quanto applicabili.

(Approvato).

Art. 11.

I posti vacanti nei singoli gradi del ruolo organico dei farmacisti militari effettivi, trasformato per quanto è disposto nell'articolo 7 in quello degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente saranno fino alla pubblicazione del nuovo regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente coperti secondo le norme stabilite per le ammissioni e per l'avanzamento dal Regio decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore a tutti gli effetti dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti economici a favore della magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Provvedimenti economici a favore della Magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge:

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 298).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Pochi giorni addietro io leggevo un articolo finanziario nel quale, parlando del bilancio futuro 1921-22, si facevano queste previsioni sulla spesa del personale alle dipendenze dello Stato. La spesa totale del personale civile, militare e ferroviario in quest'anno finanziario salirà ad oltre 5 miliardi! Questa cifra così paurosamente ammonitrice, lo confesso, mi è venuta in mente nel leggere il presente progetto di legge.

Premetto intanto che io riconosco che le condizioni economiche della magistratura non sono liete, e che specialmente nei gradi inferiori occorrono miglioramenti proporzionali alle condizioni attuali della vita. Ma quello che non posso approvare si è il modo col quale si è proceduto finora, e pare si continui tuttora, nel raggiungere tale fine.

Il metodo che si segue è illogico e produttivo di non pochi inconvenienti.

Si comincia col presentare una riforma organica, la si dichiara necessaria, e poi si finisce con lo stralciare dal progetto di riforma quella sola parte che riguarda gli stipendi, rimandando il resto a miglior tempo.

Gli inconvenienti di siffatto procedimento si possono ridurre a tre. Primo: poichè si è appagato l'interesse personale dei funzionari, manca un forte stimolo all'attuazione della riforma organica, che viene così rimandata alle calende greche. Secondo: i miglioramenti economici adottati in questa forma eccitano assimilazioni e perequazioni fra ordini e gradi diversi d'impiegati. Oramai si è giunti al punto che il grado nella gerarchia burocratica è considerato come una pura posizione numerica senza badare ch'esso ha un riferimento concreto alla natura specifica della funzione; onde non è giusto che allo stesso grado corrisponda sempre la identica retribuzione, qualunque sia la funzione o servizio cui il grado si riferisce nelle diverse categorie di funzionari. Da un pezzo è invalso l'uso di prendere ad esempio la classe dei ferrovieri, e si promovono agitazioni per pareggiare a questi gli stipendi di altre classi.

Una prova di ciò l'abbiamo nello stesso pro-

getto, quando si vede che i miglioramenti proposti per i magistrati si estendono per mera ragione di pareggiamento al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, all'Avvocatura erariale. E non basta. C'è da aspettarsi altre simili pretese dalle quali il Governo non so se saprà difendersi.

Io ho la più alta stima dei funzionari contemplati in questa legge, ma non ammetto che per migliorare la loro condizione economica si possa prescindere da un esame accurato ed organico degli uffici cui essi sono preposti e delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

Vi è poi un terzo inconveniente. Per sopprimere a siffatti aumenti si è costretti a passare ancor più la mano sui contribuenti, i quali ormai, in questi momenti critici, sono tanto gravati da imposte e tasse che riesce malagevole pensare ad ulteriori aggravii. Colla presente legge si aumentano parecchie tasse giudiziarie, il che non è provvedimento degno di approvazione. Giacchè in definitiva si rende tanto costosa la giustizia pel cittadino che ha bisogno di far valere le proprie ragioni da indurlo talora a rinunciare al suo diritto per non sottostare alle ingenti spese del giudizio.

Si pensi che ci troviamo ora in un momento assai difficile per l'economia nazionale. Dall'anno 1914 in poi tutte le classi che non hanno tratto profitto dalla guerra, sono costrette a sacrifici, a privazioni nel tenore della loro vita. Soprattutto la media e piccola borghesia sopportano con pazienza e patriottismo duri sacrifici.

Ebbene, anche gli impiegati dello Stato devono avere la loro parte dei sacrifici comuni. Essi sono benemeriti per i servizi che con zelo prestano allo Stato, ma non possono pretendere che in quest'ora il loro tenore di vita continui immutato senza limitazione alcuna al confronto dell'anteguerra.

Non è mio proposito di parlare delle singole disposizioni del disegno di legge. Io intendo solo richiamare l'attenzione del Senato intorno ad una situazione, la quale si fa di giorno in giorno più ardua. Il metodo vizioso degli stralci allontana le riforme organiche, e la pleora degli uffici si consolida e perpetua.

Ricordate, onorevoli colleghi, quanto fu avvertito, poco fa, in quest'Aula dal senatore Schanzer. Nel 1918 fu nominata una numerosa

commissione col mandato di studiare a fondo l'organismo dell'amministrazione, e di proporre tutte le opportune riforme. La Commissione adempì con sollecitudine al suo compito, ma il progetto di riforma da essa elaborato fu messo in disparte, e il ministro del tesoro del tempo delegò ad una commissione più ristretta, la famosa Commissione dei sette l'incarico speciale degli aumenti di stipendi. Così si ebbero unicamente cotesti aumenti con la conseguenza inevitabile di larghe promozioni e di nuovo personale.

Dopo questi esempi temo assai che la Commissione parlamentare testè eletta per studiare il problema della burocrazia, non abbia a trovarsi di fronte a difficoltà insormontabili.

Io mi auguro che il nuovo ministro del tesoro, il quale ha retto finora così degnamente il dicastero della guerra, riesca nel suo nuovo ufficio a dare un'impronta di fermezza, di energia, di austerità alla nostra finanza, la quale abbisogna, tutti lo sanno, di radicali provvedimenti per colmare il baratro che ci si apre dinanzi. Vorrei che la mia parola fosse di monito a tutti coloro che hanno la responsabilità del potere e della tutela dell'erario.

Provvedano essi a che in un giorno più o meno prossimo il Paese non abbia a trovarsi di fronte a un disastro senza rimedio. Non ho altro a dire. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Parlando di questo disegno di legge, come magistrato io devo esprimere un sincero rammarico, perchè esso segna, senza colpa di nessuno, ma per fatalità di eventi, il probabile tramonto della speranza, un'altra volta risorta (non so se fosse la cinquantesima o la centesima) di veder discutere seriamente una larga riforma giudiziaria quale era quella che l'onorevole guardasigilli aveva proposto alla Camera dei deputati.

Non entrerò ad esaminare l'opportunità che proprio in questa legge, che si diceva stralciata da un progetto di riforma organica dell'ordine giudiziario, si provvedesse a miglioramenti economici a favore di altre classi, senza dubbio benemerite, di funzionari dello Stato, per le quali si sarebbero potuti dare provvedimenti legislativi separati. Ormai la Camera dei deputati ha approvato questa unione di

provvedimenti e io non voglio indugiare in critiche sull'argomento.

Il motivo per il quale ho presa la parola riguarda limitatamente la classe più modesta di funzionari giudiziari contemplata da questo disegno di legge, cioè i pretori. Nel progetto approvato dalla Camera, e di cui l'Ufficio centrale propone l'approvazione al Senato, è accordato un miglioramento economico nella somma di 4000 lire annue ai giudici e sostituti procuratori del Re, e nella somma di lire 2000 annue ai pretori nominati in forza del decreto 6 luglio 1919, decreto che fu proposto da me come guardasigilli del tempo.

Io credo, o temo, che nello stabilire questa limitazione a danno dei pretori nell'assegno, in confronto ai giudici, si sia equivocato intorno alla natura dell'istituto.

Questo mio timore forse è errato. In ogni modo tengo a dare qualche chiarimento in proposito.

Ricordo di aver letta una risposta scritta a firma dell'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, alla interrogazione di un deputato, nella quale quasi direi si attribuiva al decreto del 6 luglio del 1919 il proposito di stabilire una classe inferiore di magistrati in questi pretori per i quali il decreto bandì un concorso e stabilì le condizioni di nomina.

Ora se questo fosse stato veramente il pensiero del Governo nel rispondere a quella interrogazione sarebbe un grave errore.

I pretori non sono stati creati col decreto 6 luglio 1919: la legge del 19 dicembre 1912 stabiliva nell'ordine giudiziario i pretori, oltre i giudici e le altre categorie superiori di funzionari.

Questa legge introdusse la categoria dei pretori, ossia restituì all'ordine giudiziario la categoria dei pretori che già nelle antiche leggi organiche esisteva e che era stata abolita da altre leggi, mi pare da quella del 1907, perchè l'abolizione aveva portato la diserzione, l'abbandono di una quantità di preture, e si voleva tentare, ricostituendo la classe dei pretori di garantire a ciascuna pretura il proprio titolare.

Però siccome la destinazione di un funzionario alla pretura è sempre la meno gradita, appena la legge fu pubblicata incontrò la resistenza dell'ordine giudiziario ad adattarsi alla

sua applicazione; e questa resistenza fu secondata da una arrendevolezza (che io fino da allora credetti inopportuna, e che continuai e continuo a credere nociva) da parte del Governo; di guisa che la legge del 1912 per questa parte non ebbe esecuzione. Ma non fu mai abrogata; anzi la legge stessa ebbe virtualmente un atto di esecuzione quando, alla fine del 1914, o in principio del 1915 (salvo errore) essendosi ravvisata dal compianto ministro Dari la necessità di aumentare il personale giudiziario, che era stato diminuito con l'applicazione della legge del 1912, nella tabella annessa ad una nuova legge furono stabiliti diversi posti di consiglieri di appello, di giudici, e 49 posti di pretori.

Quindi fu con una legge successiva ratificata l'istituzione dei pretori disposta con la legge del 1912. Per altro, in linea di fatto la legge del 1912, per questa parte, continuò a non essere applicata; e quei 49 pretori furono incorporati nella classe dei giudici.

In seguito cosa avvenne? La guerra privò, com'è noto, temporaneamente la magistratura di una quantità enorme di funzionari: non solo, ma, essendo stati sospesi tutti i concorsi per più di cinque anni, venne meno il reclutamento dei nuovi. Alla fine della guerra avevamo più di 700 preture vacanti perchè la scarsità del personale (mancavano più di 1000 giudici su 4000 circa) aveva obbligato i Governi che si succedettero a concentrare nei Tribunali il maggior numero dei giudici disponibili, onde i tribunali continuassero a funzionare; e fu affidata la direzione di più preture a un solo Pretore ovvero si lasciarono alla direzione di esse i vice-pretori onorari. La guerra era finita e le preture continuavano ad essere vacanti; vivissime lagnanze, giustamente, venivano da molte parti per queste vacanze prolungate. In coincidenza, i giovani avvocati smobilitati facevano vive e forti premure al Governo (e avevano ragione) perchè li soccorresse in qualche guisa onorevole, per poter riprendere una forma di attività utile, avendo perduto la clientela durante il servizio militare.

Posto il quesito come si potesse coordinare una azione del Governo utile a questi giovani avvocati, i quali non potevano essere giuriconsulti provetti per la loro stessa condizione,

con l'interesse dell'ordine giudiziario che si trovava così sprovvisto di titolari di pretura, credetti fosse il caso di rammentare l'istituto dei pretori, ch'era stato messo in oblio ma non mai soppresso. Perciò, con il decreto del luglio 1919, bandii un concorso per 300 posti di pretore a titolo di esperimento. Il mio pensiero era che se questo esperimento avesse dato buoni risultati si sarebbe potuto gradualmente provvedere a occupare anche le altre preture vacanti con altri concorsi; infatti un altro concorso si fece per 50 posti, un terzo per cento posti, che è stato esaurito recentemente. I concorsi furono banditi a questa condizione, che gli aspiranti, dovessero andare ad occupare le preture vacanti. Non dovevano essere nominati con riserva di destinazione, perchè l'esperienza insegna che se il Governo ha il potere di destinare i magistrati alle sedi vacanti, subisce le pressioni che subito si organizzano per le destinazioni alle sedi migliori.

Quello che occorreva nell'interesse della giustizia era di avere pretori che fossero andati ad occupare le sedi meno agiate, meno comode, da tanto tempo vacanti; perciò al bando di concorso fu unita una tabella delle preture disponibili.

Per dire poi in una espressione, dirò così, di carattere economico la fisionomia dell'istituto dei pretori quale era nella mia mente e fu stabilita con il decreto del 1919, aggiungo essere stato stabilito che i nuovi magistrati avrebbero avuto lo stipendio dei giudici di quarta categoria. Quindi per la parola stessa del decreto, essi erano assimilati al primo grado della magistratura ordinaria. Infatti queste furono le condizioni con le quali in concorso si svolse. Per altro mentre si svolgeva il concorso, e precisamente nell'ottobre dello stesso anno 1919, ebbero luogo i ben noti provvedimenti generali per il miglioramento economico dei funzionari dello Stato e specialmente delle amministrazioni centrali, che condussero alla applicazione dei ruoli aperti, adottati anche per la magistratura. Anche la magistratura ebbe allora alcuni miglioramenti economici; anzi li ebbe in singolare misura, poichè lo stipendio iniziale fu portato a settemila lire, mentre i funzionari di tutte le altre amministrazioni avevano lo stipendio iniziale di 4 mila lire.

D'accordo col ministro del tesoro e con l'approvazione del Consiglio dei ministri, in quel decreto che stabilì i ruoli aperti, dovendosi mantenere la classe dei pretori, come era per la legge del 1912, separata da quella dei giudici, fu attribuito alla classe dei pretori lo stipendio fisso di seimila lire.

I pretori, secondo la legge del 1912 potevano passare nel ruolo dei giudici dietro giudizio di una sezione speciale del Consiglio superiore della magistratura. Dunque, per codesta legge, alla quale obbedì strettamente il decreto del '19, i pretori rappresentavano un primo grado della magistratura, quel grado che alla vigilia dell'applicazione dei ruoli aperti era costituito dai giudici di quarta categoria, notando che di giudici della quarta categoria all'epoca in cui furono istituiti i ruoli aperti, non ne esistevano più, perchè essendo tutti di nomina anteriore alla guerra, avevano già compiuto il numero di anni di servizio necessario per passare alla categoria superiore,

I pretori nominati in seguito furono destinati alle preture che erano vacanti: ora, alcune di queste preture sono di minore importanza, altre invece sono di notevole importanza: disgraziatamente nella divisione delle circoscrizioni giudiziarie c'è questa alternativa e ci sono uffici giudiziari di grande importanza accanto ad altri di minore importanza. È un problema che prima io e poi l'attuale guardasigilli avevamo vagheggiato di risolvere coi progetti di legge presentati alla Camera dei deputati, ma che sfortunatamente pare che il regime parlamentare non permetta di risolvere. Io auguro all'onorevole Fera di avere in un prossimo avvenire maggior fortuna di quella che ha sperimentato attualmente col suo progetto.

Pertanto accade che i pretori occupano adesso da 400 a 450 preture; le altre preture - ce ne sono più di 1500 - sono occupate da giudici, i quali dirigono preture di maggiore o di minore importanza di quelle cui sono stati destinati i pretori. In sostanza dunque col disegno di legge che noi discutiamo, nel quale questi pretori sono gratificati d'un miglioramento economico tanto inferiore a quello dei giudici, cioè di 2000 lire invece di 4000, si viene ad affermare che il servizio di questi pretori è di minore importanza e meno valutabile nell'interesse dello Stato del servizio che rendono i giudici

che siedono nelle preture e che esercitano la funzione di pretori. Questo non è nella realtà delle cose, appunto perchè accidentalmente può darsi che ci siano pretori che esercitino le loro funzioni in preture di maggiore importanza di quelle in cui siedono i giudici in funzione di pretori. È giusto allora che a questa categoria di magistrati, i quali sono chiamati ad esercitare funzioni importanti e delicate, e soprattutto a subire il sacrificio delle residenze meno desiderate, si dia questa impronta di poca considerazione - giacchè la considerazione si valuta anche in denaro - che deriva dal trattamento economico inferiore fatto a loro? A me non sembra giusto. Per queste ragioni non essendo opportuno proporre un emendamento al progetto di legge in discussione, insieme con altri onorevoli colleghi, che appartengono o hanno appartenuto alla magistratura, prego l'onorevole ministro guardasigilli di voler accettare questo ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che, per ragioni di giustizia, il Governo provveda ad estendere ai pretori i miglioramenti economici portati dalla legge in discussione a favore dei giudici e dei sostituti procuratori del Re ».

Mi auguro che questo ordine del giorno incontri la benevolenza del Governo e dell'onorevole guardasigilli.

Noterò l'onorevole guardasigilli che io non ho scritto nell'ordine del giorno: « il Senato invita il Governo »; ho scritto: « il Senato esprime il voto »; perchè naturalmente oggi, votandosi questa legge, si deve dare ai pretori il miglioramento economico che la legge stabilisce; nella sua prudenza ed equità l'onorevole guardasigilli vedrà, dopo l'attuazione di questa legge, come si possa assecondare il voto cui confido che il Senato si vorrà associare.

Per il resto non vorrei entrare in nessuna discussione. L'onorevole collega che mi ha preceduto nella discussione generale, ha giustamente seguito l'impulso dell'opinione pubblica, lamentando l'aumento delle tasse giudiziarie.

È vero, ed è spiacevole che si aumentino le tasse giudiziarie; ma io che, purtroppo, mi trovo nel massimo osservatorio della litigiosità italiana, devo dire all'onorevole collega Del Giudice, che le tasse giudiziarie vanno aumentando da circa 40 anni gradualmente; ci sono stati periodi di più rapido incremento, periodi

di sosta e periodi di ripresa dell'incremento; ma mentre aumentano le tasse giudiziarie, aumentano anche le liti, il che significa che, dopo tutto, queste tasse giudiziarie non rappresentano quel freno inibitorio che egli suppone. Io non credo che sia un gran male in un paese ad alta litigiosità come il nostro, tenere alte le tasse giudiziarie.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi, prendo la parola, ve lo assicuro, superando un grande combattimento che sento nell'animo mio. Assumo un compito ingrato e per me poi penosissimo.

Ingrato, perchè quello che starò per dire, e saranno poche parole, può certamente riuscire spiacevole a coloro che, presenti in quest'aula, hanno un interesse nell'approvazione della legge; penosissimo poi, perchè di tutti coloro che possono avere interesse all'approvazione di questa legge, la maggior parte mi sono amici, amici nella magistratura, amici nel Consiglio di Stato, amici nella Corte dei Conti, amici anche lontani nell'Avvocatura erariale. E qui, onorevoli colleghi, indirizzando la parola particolarmente a coloro, ai quali appunto riguarda questa espressione dei miei sentimenti, io li prego che in quel che dico, non abbiano a veder un senso di odiosità verso di loro, non un senso di minor amicizia. No, gli è che in me, in tutto quel che qui si dibatte, primeggia il pensiero dell'altissimo interesse dello Stato. Ora è indubitato che, nelle condizioni attuali della finanza, nelle condizioni attuali del tesoro, ogni aumento di spesa, che possa apparire come certamente è questa, abbastanza grave, non può passare senza considerazione; ma, ciò detto, aggiungo poi subito, non è nemmeno l'aumento di spesa che ci si propone per se stesso considerato che m'induce a prendere la parola, quanto le conseguenze morali di questo aumento di spesa. D'accordo tutti quanti nel ritenere che la Magistratura, che è il più alto corpo dello Stato, indubitabilmente debba essere in tali condizioni da non lottare con le difficoltà della vita, d'accordo che tutti gli altri enti, contemplati nella legge, possano alla magistratura ordinaria più o meno lontanamente assimilarsi; più o meno lontanamente, dico, consentendo anch'io al pensiero esposto dall'on. Del Giudice sulla poca convenienza di estendere facilmente

l'assimilazione, ma è da guardare all'effetto che può portare uscendo dai limiti suoi: l'effetto che in genere, nelle Amministrazioni dello Stato, può produrre lo sperequamento nelle retribuzioni. Finora, o signori, erano stati i ferrovieri, che con le loro intemperanze e con i loro violenti procedimenti, avevano indotto lo Stato a dar loro un trattamento che è giunto all'assurdo. Sì, o signori, perchè è un vero assurdo che un ultimo impiegato delle ferrovie dello Stato, abbia ad essere retribuito più di un Presidente della Corte di Cassazione. Ma ora, o signori, con questi altri provvedimenti all'assurdo creato con gli assegnamenti dati ai ferrovieri ne aggiungiamo un altro, minore dico subito, ma che si aggiunge pur esso a far sentire l'effetto della sperequazione.

Il male si allarga; e si allarga insieme l'effetto necessario ed inevitabile.

E agli onorevoli Ministri, senza fare distinzioni dell'uno e dell'altro, io domando se non credono di preoccuparsi di ciò, perchè effetto della sperequazione è malcontento, agitazione; e non può essere ignoto al Governo che una sorda agitazione serpeggia in tutte le Amministrazioni; anzi io so che il Governo non l'ignora; e allora dico precisamente questo: Sentitemi, non so se questa legge sarà approvata sì o no: alla mia dubbiezza darà risposta il vostro voto, o colleghi, ma so per altro che col dare il voto a questo progetto di legge si rompe, si scuote, si turba profondamente la compagine dell'Amministrazione dello Stato. (*Vive approvazioni*).

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, io sarò anche più breve, certamente molto più breve degli oratori eminenti che hanno parlato fin qui, perchè a me pare che dalle stesse loro orazioni siano scaturiti come certi due punti: un punto, dire così, morale, elevato, che specialmente fu trattato dal collega senatore Del Giudice, sulla poca opportunità, salvo le necessità del momento, di stralciare da quella tanto desiderata e aspettata riforma giudiziaria soltanto la parte economica, inconveniente certo grave, pel quale tutti proviamo un rammarico, ma che è spiegato dalla necessità attuale impellente, di provvedere alle condizioni dei magistrati, e della impossibilità di potere così in

breve tempo affrontare tutta la discussione della riforma giudiziaria.

L'altro punto su cui sono concorde con gli altri, anche con l'onorevole De Cupis, che ha sollevato un'altra questione, il pericolo della sperequazione, ed altri inconvenienti che ne potrebbero venire a carico della finanza pubblica; la necessità cioè che ai magistrati sia dato il modo di vivere un po' più decorosamente e rispondente alle necessità urgentissime del momento, alle condizioni presenti economiche.

Date queste premesse, e salvo ogni discussione sul punto molto delicato che fu sollevato dall'onorevole senatore Mortara, io credo che in ultima analisi il Senato non possa a meno di approvare il disegno di legge come è.

Quindi io mi limito in verità ad una osservazione che porterebbe ad una piccola raccomandazione di modo e di metodo.

Il disegno di legge contiene nell'articolo 3 una serie di provvedimenti i quali tendono a restituire, attraverso agli atti giudiziari, alla finanza tutta o parte (perchè i calcoli ancora non sono fatti e sono difficili a farsi preventivamente) tutta o parte della maggiore spesa che il bilancio dello Stato sosterrà per questi miglioramenti economici.

Non sono cosa tenue, perchè, per citare un solo esempio, la tassa dei rinvii delle cause civili, rappresenta nientemeno qualche cosa di questo genere, che l'altro ieri nel tribunale di Roma vi furono 1000 rinvii, e tre lire per ogni rinvio rappresentano in un giorno l'incasso di tremila lire, che moltiplicato per il numero dei tribunali e le corti e le Preture e il numero dei giorni di udienza, al fine dell'anno dovrebbe rendere qualche cosa di molto importante. Ma fu detto dal collega Del Giudice molto giustamente, che questo affaticare, tormentare l'esercizio della giustizia con delle misure fiscali, presenta un'inconveniente grave, e intralcia in qualche modo il funzionamento della giustizia.

Fu risposto poco fa dall'onorevole Mortara in parte a questa obiezione dicendo che egli dall'altissimo osservatorio della litigiosità, di cui occupa onoratamente il culmine, può constatare che, malgrado gli incessanti ritocchi fiscali e i piccoli tormenti, la giustizia procede

non solo, ma anche il numero delle liti non diminuisce. Ebbene lasciamo il fatto come sta. Quanto alla sostanza, quello che a me pare conveniente si è di rendere i metodi di percezione più semplici e più facili, perchè l'applicazione di quelle tasse di cui parla l'articolo 3 se fosse fatta nel modo generico come apparisce a prima giunta, ma come potrebbe non essere con le disposizioni regolamentari che sono quelle che invoco per non toccare la legge, potrebbe portare alla conseguenza che per rinviare la causa e pagare le tre lire, si debba prima presentare una bolletta di un ufficio finanziario, da cui risulti che le tre lire sono state pagate. Ora questo è un intralcio enorme, specialmente dove non sono vicini e l'ufficio finanziario e la magistratura avanti a cui il rinvio avviene.

A me pare, e pare a molti più versati nell'esercizio pratico della difesa forense, che vi sarebbe un modo più semplice; e vorrei che il ministro competente delle finanze e se crede anche quello della giustizia per quanto lo riguarda, potessero consentire in questo concetto, che cioè queste tasse fossero percepite sotto forma di marche da bollo da applicare sugli atti. Per esempio per i rinvii, sono consentiti generalmente cinque rinvii: al momento dell'iscrizione al ruolo della causa si potrebbero applicare delle marche da bollo che rappresenterebbero le 15 lire corrispondenti ai cinque rinvii. Sarebbe cosa fatta ed il movimento dei rinvii procederebbe speditamente. E così anche per quell'altra tassa che riguarda gli atti istruttori.

In questo senso io mi permetto di fare una raccomandazione e di avanzare un suggerimento che dovrebbe trovare la sua sede nel regolamento di esecuzione, in cui potrebbe essere disciplinata la percezione di queste tasse, in guisa da rendere meno difficile lo svolgimento degli atti giudiziari, senza nulla togliere alla finanza; anzi con la semplificazione del metodo si assicurerebbe maggiormente il funzionamento delle esazioni di tasse. Io aspetto di sentire dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore se accettano il concetto da me espresso, come raccomandazione, e qualora credano opportuno che questa raccomandazione sia consacrata in un ordine del giorno, mi permetterei di presentarlo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dirò brevi parole in risposta agli on. senatori che sono intervenuti in questa discussione perchè ritengo che sia oramai convincimento comune a tutti, anche a coloro che hanno trovato qualche motivo di critica quello che il disegno di legge, approvato sollecitamente dalla Camera, meriti pure i suffragi di questa alta Assemblea e che l'approvazione debba essere data senza modificazioni, perchè diversamente, la magistratura non potrebbe conseguire subito i miglioramenti economici, che ha insistentemente richiesto e che è urgente concederle.

Mi consenta il Senato di richiamare alla memoria la discussione che qui ebbe luogo nell'occasione di una interpellanza dell'on. Dante Ferraris. Vi fu allora un dibattito molto movimentato e il senatore Ferraris, col consenso di tutte le parti del Senato, svolse precisamente questo concetto: che il ministro della giustizia, il quale aveva già presentato alla Camera un organico disegno di legge, in cui i miglioramenti economici erano intimamente collegati ad un sistematico riassetto della carriera giudiziaria, dovesse consentire il rinvio della discussione generale del progetto e provocare la rapida approvazione della parte concernente i miglioramenti economici.

In quel giorno io non credetti di arrendermi alle considerazioni e di consentire alle raccomandazioni del senatore Ferraris; sostenni invece, l'opportunità della discussione integrale, dichiarando che avrei proposto lo stralcio, solo quando le vicende dei lavori parlamentari lo avessero reso necessario. L'on. Ferraris, mi interruppe più volte e, con l'adesione del Senato, insistette nell'idea di doversi apportare un indilazionabile sollievo alle disagiate condizioni dei nostri magistrati.

Tale fu allora la volontà manifestatasi in questo ramo del parlamento.

Alla Camera poi, presso la quale trovavasi l'organico progetto di riforma, malgrado il generale consenso che la commissione competente aveva dato alla riforma stessa, furono presentate, da deputati di ogni settore, delle mozioni colle quali, in conformità al pensiero del sena-

tore Ferraris, si domandava insistentemente l'immediata concessione di un più adeguato trattamento economico alla magistratura, che valesse ad assicurarle la tranquillità dello spirito che le è indispensabile per l'esercizio del suo nobile ufficio e che non deve essere turbato da preoccupazioni e ristrettezze economiche.

Anche qui resistetti alle premure che mi venivano rivolte, sempre fermo nel proposito che tutta la riforma dovesse essere sottoposta al giudizio del Parlamento e che i vantaggi economici non dovessero costituire se non una parte integrale e, per dir così, il risultato dell'organico generale riassetto della carriera giudiziaria.

Di questa costante, ininterrotta, direttiva del mio pensiero, fanno fede, le dichiarazioni che ho ripetutamente fatte sia al Senato che alla Commissione esaminatrice del progetto e, per ultimo, la stessa circolare indirizzata ai capi delle corti, nella quale credetti, tuttavia, opportuno aggiungere una riserva pel caso che l'andamento dei lavori parlamentari non avesse permesso la pronta approvazione della riforma.

In tale ipotesi era infatti evidente il bisogno di ricorrere allo stralcio della parte economica per eliminare quel grave stato di disagio in cui erano venuti a trovarsi, per le note condizioni della economia nazionale, i nostri magistrati, disagio reale e preoccupante, di cui il governo non poteva non tener conto, senza mancare ad un suo preciso dovere.

Non sarà qui inutile ricordare che di detto disagio si sono avute manifestazioni alquanto vivaci e che in qualche interrogazione o interpellanza si è accennato perfino alla possibilità che i magistrati, col consenso degli avvocati, abbandonassero le udienze. (*Commenti*).

Debbo subito dichiarare che non ho mai creduto alla serietà di questo pericolo perchè non ho mai dubitato che i magistrati avrebbero potuto venire meno a quel sentimento di prestigio e di decoro che è vanto tradizionale del nostro ordine giudiziario.

Ma tuttavia non era possibile disconoscere il substrato obbiettivo sul quale si erano fondate le assurde preoccupazioni di cui sopra e che imponeva di non dilazionare, per nessun motivo, i provvedimenti atti a mitigare il disagio economico della magistratura.

Ecco l'origine dell'idea dello stralcio, idea

che ha dovuto tradursi in realtà per le vicende parlamentari, a causa della impossibilità, in cui la Camera si è trovata, di discutere in pieno la riforma giudiziaria.

La Commissione permanente per gli affari di giustizia prevede, nella sua ultima seduta la detta impossibilità, in vista della enorme mole di lavoro di cui era gravata la Camera in questi ultimi giorni e fu di accordo con me nel riconoscere la necessità di stralciare dal disegno di legge l'articolo concernente l'indennità di carica e l'articolo relativo ai provvedimenti finanziari, aggiungendo ai medesimi due disposizioni per l'estensione del miglioramento ai membri del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura Erariale.

Questo è il provvedimento che viene oggi sottoposto all'approvazione del Senato e che ha già avuto il suffragio della Camera elettiva. Ho creduto di esporre questi elementi di fatto per giustificare l'opera del governo di fronte ai rilievi del senatore Del Giudice il quale, mentre non nega la necessità dei provvedimenti, economici di che trattasi, lamenta che essi non sono collegati ad un sistema di organico riassetto.

Dopo quanto ho detto è superfluo dichiarare la mia piena adesione al punto di vista dell'onor. Del Giudice.

Io sono più che mai convinto che l'elevazione delle condizioni dell'ordine giudiziario non può essere reale, efficace e durevole, se non quando sia accompagnato da un complesso sistema di provvedimenti che vada dal riassetto della carriera dei magistrati a quella delle circoscrizioni giudiziarie e degli istituti processuali.

Il profondo convincimento che si debba porre mano, con ardimento ed accortezza, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dei nostri ormai antiquati sistemi processuali è stato da me riaffermato anche nella relazione che accompagna questi modesti, ma giusti, indispensabili ed indilazionabili provvedimenti.

Sono quindi d'accordo con l'onor. Del Giudice nel ritenere che il problema debba essere risolto in tutto il suo vasto complesso, ma egli pure deve essere d'accordo con me nel riconoscere la necessità di questo stralcio e dovrà darmi atto della bontà dei propositi cui è stata

ispirata la mia attività legislativa e della continuità d'indirizzo del mio pensiero.

Sia l'onorevole Del Giudice che l'onorevole Santucci e l'onorevole De Cupis hanno fatto cenno della questione delle tasse giudiziarie. A questo proposito non dirò che brevissime parole.

È vero che delle disposizioni d'indole finanziaria debbono più direttamente occuparsi i ministri tecnici competenti, ma è anche vero che, per un principio di solidarietà governativa, non può di esse disinteressarsi il guardasigilli.

Convinto che dovesse farsi luogo ad una riforma giudiziaria della quale sarebbe stato parte essenziale anche il riassetto economico della magistratura, richiesi, a suo tempo, i fondi necessari al collega del tesoro, fondi che erano di notevole entità, specie avuto riguardo ai precedenti che si avevano in questa materia.

Il ministro del tesoro mi fece osservare che sarebbe stato buon metodo quello di presentare, accanto all'indicazione della nuova spesa, anche l'indicazione del cespite finanziario atto a fronteggiarla.

Trovai giusta l'osservazione e aderii al criterio suggeritomi, pur avendo cura di mantenermi in limiti molto modesti per non dire angusti.

Gli onorevoli senatori che hanno esaminato l'articolo relativo alla parte finanziaria, avranno rilevato come gli inasprimenti che esso porta sono assai tenui e non possono destare la preoccupazione che sia tolto alle parti il facile accesso alla giustizia.

Tutti sanno quale abuso si faccia spesso in tema di rinvii e di atti istruttori, la tassa in questa materia potrà forse giovare, oltre che a fini fiscali, anche a mitigare il detto abuso.

Quanto all'inasprimento delle tasse delle sentenze penali, esso non potrà davvero ritenersi ingiustificato, solo che si consideri che andrà a carico di chi venga condannato e che la tassa stessa non era stata toccata dal 1892 ad oggi.

Circa poi la tassa di vidimazione dei libri di commercio, è evidente che l'aggravio è pienamente giustificato dal servizio che la magistratura rende in questa materia.

Tutte le disposizioni sono quindi improntate

a ragionevolezza e moderazione; accetto, ad ogni modo, il consiglio del senatore Santucci, di studiare, di accordo col collega delle finanze, le modalità della percezione delle tasse, atte ad assicurare che non ne derivino danno alle parti ed ai loro patroni.

Non mi pare che siano stati fatti altri rilievi importanti e non avrei quindi nulla da aggiungere, se non mi corresse l'obbligo di dire una parola circa la questione, per dir così, collaterale, sollevata dell'onorevole senatore Mortara.

Ho accettato il suo ordine del giorno come una semplice raccomandazione e non mi sembra che esso possa avere altro valore, non esprimendo che un semplice voto del Senato su questo particolare argomento.

A mio avviso la situazione giuridica ed economica dei pretori-avvocati, assunti coi decreti emanati su iniziativa del senatore Mortara, deve essere riesaminata.

Inutile ricordare le origini dei detti decreti e le necessità cui erano chiamati a corrispondere.

Furono provvedimenti straordinari adottati in un momento in cui la situazione si presentava particolarmente difficile, sia per la sospensione dei concorsi di uditore, sia per le numerose vacanze, verificatesi nelle preture a cagione della chiamata alle armi dei rispettivi titolari.

Superfluo pure ricordare che il sistema attuato dal senatore Mortara si connetteva a quello della legge del 1912, della quale era punto fondamentale lo sdoppiamento delle carriere.

Non è però del tutto inopportuno notare che questo principio delle carriere ha avuto una certa ripercussione sul provvisorio ordinamento di questi funzionari. Essi, all'inizio, dovevano avere lo stesso trattamento che i giudici di quarta categoria. Quando però fu esteso il sistema dei ruoli aperti alla magistratura, formandosi, come è noto, un unico quadro per i magistrati di tribunale e di corte d'appello, fu fatto ai pretori un trattamento speciale, assegnandosi loro uno stipendio che non trovava riscontro nell'inquadramento della magistratura. Questa è la situazione che io ho trovata e che deve essere ripresa in esame.

Il mio pensiero, tradotto nel disegno di legge presentato alla Camera, è che questi pretori-

avvocati debbano essere assorbiti nei ruoli della magistratura, beninteso gradualmente e con quelle cautele che sono necessarie per garantire che non si infiltrino nell'ordine giudiziario elementi non idonei all'alto compito del magistrato,

È lontana da me l'idea di voler fare di questi pretori una specie di magistratura inferiore; il mio intendimento è invece quello di portarli gradualmente alla situazione comune degli altri magistrati; ma, provvisoriamente non potevo non tener conto della condizione speciale in cui si trovano.

Ecco la ragione per la quale a questi pretori viene concessa una indennità di carriera inferiore a quella stabilita per i giudici e sostituti procuratori del Re.

Assicuro quindi il senatore Mortara che prossimamente, alla ripresa dei lavori parlamentari, allorchè verrà riesaminato tutto il problema dell'ordinamento giudiziario, sarà presa in considerazione anche la situazione dei pretori-avvocati e che è mio proposito di adottare provvedimenti che valgano a soddisfare le loro giuste aspirazioni.

Onorevoli senatori; non voglio più oltre intrattenervi su questo argomento. I provvedimenti che il governo vi presenta attendono la loro integrazione del sistematico riassetto, al quale dovrà al più presto possibile procedersi, della carriera dei magistrati e delle circoscrizioni giudiziarie, nonché dalla revisione organica degli istituti del nostro codice di rito.

Essi non hanno oggi che un solo scopo: quello di sollevare le condizioni economiche della nostra magistratura, la quale deve essere libera dalle preoccupazioni materiali che, certo, non giovano al sereno adempimento dell'alto compito cui è chiamata nella vita civile.

Il nostro ordine giudiziario che, attraverso momenti difficilissimi, durante e dopo la guerra, si è, fra l'imperversare di violenze inaudite, mantenuto, libero e sereno, all'altezza della missione che gli è conferita, con piena comprensione della nobiltà della missione stessa, ha diritto ad un trattamento economico, meno inadeguato al suo alto prestigio, che ha saputo sempre conservare pari all'aspettazione generale, del governo e del paese. (*Vive approvazioni, applausi*).

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA, *relatore*. L'inopinata estensione che ha preso la discussione attuale e l'ora tarda m'impongono di essere brevissimo; tanto più che sia la relazione dell'Ufficio centrale, sia la relazione un po' più dettagliata dell'onorevole guardasigilli, sia infine il discorso che egli ha fatto testè, spiegano l'origine e lo scopo di questo disegno di legge. L'origine: perchè era imprescindibile, date le condizioni del momento, di stralciare la parte economica dal progetto di riforma giudiziaria che si deve discutere dinanzi al Parlamento; lo scopo: perchè era del pari imprescindibile, e questo risponde ad un mio intimo convincimento, migliorare le condizioni economiche specialmente dei magistrati inferiori.

Alle osservazioni, fatte dai diversi oratori che hanno partecipato a questa discussione: onorevoli Del Giudice, Mortara, De Cupis, Santucci, ha particolarmente risposto l'onorevole guardasigilli; ad ogni modo stimo mio dovere dire all'onorevole Del Giudice che credo sia ottimo metodo sopperire all'aumento delle spese con le tasse a carico di coloro che a queste spese danno luogo. Nella necessità imprescindibile di dover avere delle entrate che sopperiscano a queste spese, credo che il modo più corretto, e che turba meno gli interessi degli altri, sia di attribuire le spese a coloro i quali dalle entrate traggono profitto. La seconda osservazione, che ha fatto l'onorevole Del Giudice, e alla quale si è associato l'onorevole De Cupis, consiste in questo: è male procedere a miglioramenti frammentari, è gravissima la condizione finanziaria dello Stato, epperò si deve andare a rilento nell'aggravare le condizioni del bilancio.

Io, e questo sarebbe poca cosa, ma con me anche i colleghi dell'Ufficio centrale siamo penetrati realmente della necessità di dover porre freno alle spese. Ma consideri l'onorevole Del Giudice che il provvedimento, che oggi è sottoposto al senno del Senato e che venne di già votato dalla Camera in via d'urgenza, non può assolutamente essere invocato come esempio, come addentellato e precedente per qualsiasi altro miglioramento a qualsiasi classe di funzionari dello Stato. Qui siamo di fronte a funzionari, che esercitano le più alte funzioni, che

possano essere affidate ad un cittadino; a funzionari che quotidianamente trattano, discutono, decidono sugli averi, sull'onore e sulla libertà dei loro concittadini. Perciò non può nemmeno sollevarsi il dubbio che a questi magistrati, a questi funzionari, i quali quotidianamente debbono disimpegnare sì alte funzioni, si debba negare il diritto di avere serenità di coscienza nel momento in cui attendono a sì alte mansioni, il diritto di non essere preoccupati dall'assillo dei bisogni quotidiani. (*Approvazioni*).

Questo che io dico, o signori, credo possa tranquillar l'animo scrupoloso di tutti gli onorevoli colleghi sopra il pericolo di un pernicioso esempio, perchè la classe dei magistrati costituisce una classe speciale, la quale merita speciali riguardi, non solo per sè, ma perchè è dovere ed è interesse della società e dello Stato, che i magistrati non siano preoccupati da condizioni troppo ristrette della loro vita e della loro famiglia.

E vengo ad un'ultima osservazione, che venne fatta dall'onorevole senatore Mortara e alla quale l'onorevole ministro guardasigilli ha fatto buon viso, sempre nel senso di raccomandazione e di voto. Mi pare che l'onorevole senatore Mortara se non si è lamentato abbia per lo meno formato il voto che siano pareggiati i pretori nominati con l'ultimo decreto agli altri giudici. Ora io, per quanto sia nell'animo di tutti noi il desiderio di favorire questi miglioramenti, invito il Senato e l'onorevole ministro guardasigilli a tener conto che questi pretori erano avvocati, che hanno accettato, senza nessuno esame e senza nessuno scrutinio, di fare i magistrati, e costituiscono un ruolo affatto distinto dagli altri magistrati, tanto che, per poter essere ammessi in ruolo con gli altri, occorre loro un lasso di tempo di 5 anni, un esame e uno scrutinio. Solo quando questi entreranno nella classe dei magistrati, sarà giusto che il loro trattamento sia uguale a quello degli altri pretori. Io non contrasto alle parole e alle disposizioni benevole dell'onorevole ministro guardasigilli, rispetto il voto nobilissimo dell'onorevole senatore Mortara, ma gli propongo questa considerazione: se noi oggi pareggiamo le condizioni finanziarie e concediamo miglioramenti ai pretori, che non sono nella categoria dei giudici, noi turbiamo quella proporzionalità equa e misurata, che costituisce il pregio del dise-

gno di legge presentato dall'onorevole ministro guardasigilli.

Quanto agli emendamenti - dirò così - presentati dall'onorevole senatore Santucci, io credo che siano giusti.

Riguardo alla tassa di rinvio, è meglio che sia apposta la marca sulla domanda d'iscrizione a ruolo della causa: altrimenti non si saprebbe come fare. Faccio anche un'altra osservazione al riguardo, sebbene l'onorevole ministro guardasigilli non abbia bisogno dei miei suggerimenti: sarà bene che nella circolare o nel regolamento, che accompagna la legge, si dica che l'aumento di spesa è a carico della parte nel cui interesse va, perchè se noi diciamo che le parti debbono pagare questa spesa, si potrebbe intendere che tutte dovessero farlo, per modo che se le parti fossero trenta, ad esempio, dovessero pagare, tra tutte, trenta volte la parte di tassa aumentata. È indispensabile che questa tassa aumentata sia a carico di una delle parti, dell'attore, o, se si tratta di un atto istruttorio, della parte nel cui interesse l'atto istruttorio si fa.

Confido e credo - questo è il sentimento unanime dell'Ufficio centrale - che il Senato, come ha fatto la Camera dei deputati, non solo approvi questo disegno di legge, ma lo approvi unanimemente, in quanto che esso risponde ad un reale bisogno di una classe benemerita e all'interesse di tutti noi che vogliamo salvaguardato lo Stato, della cui stabilità e purezza la magistratura è una salvaguardia. E credo poi di interpretare il sentimento dei miei onorevoli colleghi, tributando un larghissimo sentito elogio all'onorevole guardasigilli, il quale, in frangenti come questi, ha presentato il disegno di legge stralciandolo da una riforma che non poteva essere approvata. (*Approvazione*).

MORTARA. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. L'onorevole guardasigilli ha fatto quell'accoglienza che desideravo all'ordine del giorno da me presentato, cioè ha aderito ad esaminare la questione, per prendere provvedimenti opportuni con equità e giustizia. L'onorevole guardasigilli ha attestato il suo animo benevolo nell'accettare quest'ordine del giorno da me raccomandato.

Voglio aggiungere una parola soltanto in relazione alle osservazioni fatte, tanto dall'onorevole guardasigilli, quanto dall'onorevole relatore, sul modo di reclutamento di questa classe di magistrati.

Il modo di reclutamento sembra, per quel che ho potuto rilevare, che ispiri minore fiducia, perchè questi magistrati sono stati ammessi per titoli anzi che per esami. La mia vecchia esperienza degli esami di ammissione alla magistratura e degli esami in genere tanto nella Università quanto per l'ammissione alle funzioni pubbliche, mi permette di dire con tranquilla coscienza, così all'onorevole guardasigilli come all'on. Rota, che un avvocato, il quale abbia fatto un certo tirocinio forense e abbia acquistato una certa pratica della sua funzione, che è poi una sola cosa con la funzione giudiziaria, salvo la diversa prospettiva dell'esercizio, dà certo garanzie maggiori di attitudini pratiche, quali sono principalmente quelle che devono avere i pretori, che non possa darne un giovane appena uscito dall'Università, superando più o meno bene un esame teorico.

Del resto, le nomine dei pretori, fra gli avvocati, per titoli, costituiva l'antica tradizione giudiziaria del nostro ordinamento, e quindi non c'è motivo che autorizzi oggi a credere che rappresenti una garanzia minore di capacità.

Ho sentito con molto piacere dall'onorevole guardasigilli, che molti di questi danno ottima prova, come del resto, non era da dubitare, data la cura con cui i titoli erano stati esaminati nei concorsi.

È vero quello che è stato rilevato, e su cui hanno insistito l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore, cioè che questi pretori hanno uno stipendio minore degli altri magistrati di loro attualmente più anziani, e che ci devono essere per loro alcune condizioni da superare per acquistare il grado di giudice ed entrare nel pieno della carriera.

Ma non facciamo il confronto soltanto fra i pretori di recente nomina e i giudici che erano già in carica; facciamo il confronto anche fra questi pretori e i giudici che entreranno in carica fra breve tempo.

L'onorevole guardasigilli ha assunto l'impegno di nominare giudici assai sollecitamente gli uditori che saranno fra poche settimane maturi

per la nomina, appena cioè avranno compiuto solo tre mesi di tirocinio.

Voglio augurare — con tutte le riserve — che questi tre mesi di tirocinio, come uditori, bastino a maturare in loro le doti intellettuali, le doti di coscienza e quelle di esperienza, necessarie per essere buoni giudici e per essere almeno buoni pretori; ma domando se il trattamento che si farà a questi giovani, che appena oggi escono dalle scuole universitarie, non sia evidentemente troppo superiore a quello dei pretori, senza una ragione di equità e di giustizia che legittimi questo trattamento.

Infatti, questi giovani, dopo tre mesi, nominati giudici, avranno diritto alle 4000 lire come i giudici che hanno un'anzianità di dieci anni. Facendo il paragone della carriera di questi con quella dei pretori, che rimarranno in confronto a loro, in grado inferiore, evidentemente l'equità fa piegare maggiormente il desiderio a che anche i pretori abbiano per lo meno un eguale trattamento.

Poichè l'onorevole guardasigilli ha dato affidamento su questo, ho voluto aggiungere a favore dei miei raccomandati una parola di giustizia; ma non voglio intavolare una nuova discussione, e dichiaro che aderisco a mantenere, come raccomandazione, quale esso è in sostanza, l'ordine del giorno proposto, giacchè, con il consenso del Governo e dell'Ufficio centrale, non mi pare occorra sottoporlo al voto del Senato, considerando tacitamente data la sua autorevolissima adesione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Mortara ha convertito in raccomandazione il suo ordine del giorno, e il Governo l'accetta.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Vorrei dichiarare che dopo le affermazioni dell'onorevole ministro della giustizia che consentiva nel concetto della mia raccomandazione, e del relatore dell'Ufficio centrale, non mi pare necessaria la votazione di un ordine del giorno esplicito; quindi prendo atto di quelle dichiarazioni e credo che il Senato consentirà in questa presa di atto, e aspetto con piena fiducia che in sede di regolamento si possa attuare il metodo di percezione più semplice, e ugualmente sicuro per la Finanza, che mi permettevo di chiedere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al personale della Magistratura è concessa con decorrenza dal 1° gennaio 1921 un'annua indennità di carica nella seguente misura:

a) di lire ottomila per i magistrati che abbiano grado di primo presidente e procuratore generale di Corte di cassazione, di primo presidente e procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione, di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, di presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello;

b) di lire seimila per i magistrati che abbiano grado di consigliere e di sostituto procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di tribunale e di procuratore del Re;

c) di lire quattromila per i magistrati che abbiano grado di giudice o sostituto procuratore del Re;

d) di annue lire duemila per i pretori nominati in conformità del decreto 6 luglio 1919, n. 1147, del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1747, e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488.

(Approvato).

Art. 2.

Le indennità di carica stabilite nell'articolo precedente sono corrisposte a tutti i magistrati, anche se collocati fuori del ruolo organico della magistratura per qualsiasi causa.

Tuttavia quando al magistrato, secondo le leggi in vigore, in luogo dello stipendio integrale, competano assegni corrispondenti ad una quota di stipendio, anche l'indennità stabilita nella presente legge sarà a lui corrisposta in misura proporzionata.

La indennità di carica non pregiudica il diritto agli assegni per caro-viveri.

PAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Vorrei domandare all'onorevole ministro, solo come spiegazione, se ciò che è detto nell'ultimo capoverso dell'art. 2, che « l'indennità di carica non pregiudica il diritto agli assegni per caro-viveri » debba far dubitare che le altre indennità debbano essere eliminate.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'art. 2, che riproduce l'art. 5 del progetto di riforma presentato alla Camera, ha una redazione un po' diversa e, nel suo intendimento, anche un significato molto diverso. Certo questa indennità di carica che si dà a tutti i magistrati indistintamente, anche a quelli che siano fuori del ruolo organico, per destinazione a speciali amministrazioni o collocamento in aspettativa (e in questo caso si fa la riduzione corrispondente a quella dello stipendio), ha l'intendimento di non peggiorare l'attuale situazione, sì che l'ultimo capoverso significa che l'indennità di carica che oggi si dà, deve ritenersi concessa in aggiunta al trattamento economico complessivo che attualmente i magistrati hanno.

Non potrei dire all'onorevole Pavia altro che questo: il pensiero è quello di migliorare la situazione economica attuale, quindi la nuova indennità non pregiudica nè il godimento di assegni generali di caro-viveri, nè le altre indennità che siano attualmente corrisposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono istituite:

a) una tassa di bollo per ogni rinvio, delle cause civili, in ragione di lire 1 per le cause dinanzi i pretori, di lire 3 per le cause dinanzi i tribunali e di lire 5 per quelli dinanzi le corti di appello e di cassazione;

b) una tassa di bollo sugli atti istruttori nelle cause civili di lire 3, 6 e 10 per ogni verbale nelle cause rispettivamente delle preture, dei tribunali e delle corti di appello.

Queste tasse sono dovute indipendentemente dalle vigenti tasse sugli atti giudiziari.

La tassa sui decreti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 92, n. 7 e 93, n. 6, della tariffa generale, allegato A al testo unico delle leggi di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, sarà applicata in ragione di lire 5, 10 e 20 per ciascun decreto emesso rispettivamente dai pretori, dai tribunali e dalle corti. Quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore superiore alle 50 mila lire le tasse saranno raddoppiate.

Sono raddoppiate:

a) le tasse di sentenza in materia penale, comprese quelle dovute sui decreti penali di cui agli articoli 106 e 109 della tariffa sopra menzionata;

b) le tasse di bollo sulla chiamata di causa di cui al decreto luogotenenziale 17 febbraio 1919, n. 230.

La tassa di concessione governativa stabilita coi numeri 32 e 33 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative di cui al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato F, è aumentata come appresso:

a lire dieci qualora il libro contenga un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400;
a lire trenta se contenga un numero di pagine maggiore di 400.

La stessa tassa sarà dovuta anche per le vidimazioni annuali del libro-giornale e per ogni altra vidimazione dei libri di commercio.

Con Regio decreto, su proposta del ministro delle finanze, saranno stabilite le norme che occorrono per l'applicazione e la riscossione delle tasse sopramenzionate, alle quali è applicabile l'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra di che al Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738.

(Approvato).

Art. 4.

Le indennità stabilite dalla presente legge sono assegnate anche ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, secondo le indicazioni seguenti:

a) indennità annua di lire ottomila per i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per i consiglieri di Stato, per i consiglieri della Corte

dei conti e per il procuratore generale della Corte medesima;

b) indennità annua di lire cinquemila per i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e per il vice procuratore generale della Corte dei conti e per i segretari generali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 5.

Al personale dell'Avvocatura erariale è egualmente assegnata la indennità stabilita dalla presente legge nella misura seguente:

a) di annue lire ottomila per l'avvocato generale erariale, per il vice avvocato generale erariale, per i sostituti avvocati generali erariali, per gli avvocati erariali distrettuali e per il segretario generale;

b) di annue lire seimila per i vice avvocati erariali;

c) di annue lire quattromila per i sostituti avvocati erariali.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie amministrazioni interessate delle assegnazioni necessarie per la esecuzione delle precedenti disposizioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione degli avventizi della Direzione generale del Fondo per il culto assunti prima della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gallini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Passerini Angelo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PASSERINI ANGELO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane S. Sebastiano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Passerini Angelo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, numero 750 relativo a concessioni di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1920 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli ». (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di lire 950,000, stabilita nell'articolo 5 della legge 12 marzo 1911, n. 258, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2,800,000 per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione e per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli.

Tale maggiore somma sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto e ripartita in quattro esercizi finanziari, a co-

minciare da quello per l'anno 1921-22 in quota eguale di lire 700,000 per ogni esercizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna ». (N. 303).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Cencelli, di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 303).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato su questo modesto disegno di legge per il peculiare interesse che presenta.

È la prima volta che in Italia sorge una scuola complementare di chimica industriale per iniziativa di enti locali e di privati; quella di Pavia, che ci ha preceduto, si giovò assai opportunamente dell'esistenza di un primo anno di applicazione presso quella Università, per trasformarlo in scuola di chimica industriale.

Come risulta dal progetto e dalla bella relazione del nostro illustre collega Alberto Dallo, la scuola è mantenuta complessivamente per lire 87,000 da una serie di contributi, di enti quali il comune di Bologna, la provincia di Bologna, l'officina comunale del gas di Bologna, la provincia di Ferrara, la Camera di commercio ed industria di Bologna, il comune di Imola, il collegio Comelli e la Società bolognese di elettricità ed ai quali partecipa lo Stato con lire 38,100.

L'iniziativa è partita dalla officina comunale del gas di Bologna prima della guerra, nel 1914, coll'intento di creare un Istituto del carbone, che avesse lo scopo di studiare tutti i prodotti

che da esso possono ricavarsi (gaz, ammoniaca, derivati dal catrame, coke, ecc.) e di associare a questo una scuola di chimica industriale. L'officina era allora assai florida, aveva due piroscafi propri per l'acquisto del carbone in Inghilterra, ma poi la guerra travolse tutto e fermò il progetto; non peraltro l'idea della scuola che dopo varie e non brevi vicende, venne portata a buon fine sopra tutto per l'opera infaticabile, esperta e fortunata del presidente della Società degli ingegneri di Bologna, Prof. Attilio Muggia, che devo qui citare a titolo di onore; per l'ampia propaganda che egli seppe fare, la scuola ebbe un fondo d'impianto di 220,000 lire; ma poi assai più un lascito cospicuo di circa un milione, che il benemerito industriale bolognese Luigi Toso, lasciò alla erigenda scuola col patto che essa venisse istituita entro l'anno dalla pubblicazione del testamento, onde la assoluta necessità che il progetto sia ora approvato. Questo efficace modo di dimostrare l'interesse per l'avvenire industriale del proprio paese non può esser mai abbastanza encomiato, chè l'indice più spiccato della fortuna di una nazione sta in buona parte nelle sue istituzioni, a cui i privati concorrono con i loro contributi; ne è esempio noto a tutti, l'Inghilterra.

La nuova scuola ha lo scopo di dare una educazione tecnica ai laureandi in chimica pura ed agli ingegneri che si vogliono dedicare a problemi industriali; ai laureati della nostra fiorente scuola di chimica mancavano finora quelle nozioni tecniche, che sono indispensabili a chi vuol dare la sua attività alle industrie chimiche. Per il rigoglioso sviluppo di queste ci vogliono sopra tutto i chimici ed insisto con intenzione di affermare che occorre sopra tutto il fattore umano, più ancora delle materie greggie, perchè non è detto che in una regione povera di queste le industrie non possano prosperare; ne è prova evidente, ad esempio, che le industrie dell'acido nitrico e dei suoi derivati, dello iodio e della gomma elastica, non si sono sviluppate nei paesi ove si trovano le relative materie grezze.

E già che ho occasione di parlare di una scuola di chimica per Bologna, mi sia concesso di raccomandare al Governo e per esso al Ministro della pubblica istruzione, la scuola superiore di agraria di Bologna, che ebbe essa

pure natali per l'iniziativa di un ente locale, della benemerita Cassa di risparmio. Questa scuola, sempre più frequentata, manca tuttora di alcune cattedre fondamentali, fra le quali è di mia speciale competenza quella di chimica agraria, assolutamente indispensabile per questo fondamentale insegnamento, che finora era dato per incarico.

L'agricoltura è connessa intimamente con l'industria chimica; fra di esse, per il comune progresso, massime nel nostro paese, deve esservi collaborazione e deve correre un reciproco interesse; per la parte che riguarda la chimica è, si può dire, ancora quasi tutto da fare, che i concimi non rappresentano che un primo passo; e naturalmente il più facile, per far fruttare efficacemente le meravigliose attitudini chimiche delle piante e la inestinguibile energia solare. Pensi il Governo, ricordino i privati che le nazioni più progredite, le maestre in civiltà, saranno quelle che meglio sapranno sfruttare le ricchezze del suolo del proprio paese e anche di quello degli altri. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 27 settembre 1919, tra il Prefetto della provincia di Bologna, in rappresentanza del Governo, e gli Enti locali ed i privati oblatori della regione Emiliana, relativa alla costituzione di un Consorzio, che è eretto in Ente morale, per la istituzione di una scuola superiore di chimica industriale nella Regia Università e nella Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Bologna.

La convenzione anzidetta s'intende modificata, in conformità di regolari deliberazioni prese dagli Enti interessati, per effetto delle quali, fermo restando in ogni altra sua parte il contenuto della convenzione stessa, i contributi annui per il mantenimento della scuola sono stabiliti come appresso:

Comune di Bologna	L. 16,000
Provincia di Bologna	» 8,000
Officina comunale del gas di Bologna	» 12,000
Provincia di Ferrara	» 4,000
Camera di commercio e industria di Bologna	» 4,000
Comune di Imola	» 2,000
Collegio Comelli	» 1,000
Società Bolognese di elettricità: »	2,000

somme che saranno versate nelle casse dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'onere annuo dello Stato per il mantenimento della scuola anzidetta, determinato nella convenzione su citata in lire 25,000, è elevato a lire 38,100 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1945-946.

(Approvato).

Art. 3.

La scuola superiore di chimica industriale in Bologna rilascerà il diploma di laurea di ingegnere chimico e quello di dottore in chimica industriale.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno disposte le necessarie variazioni al bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919 » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione

pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-21, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919.

Prego il senatore segretario Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21, per l'importo complessivo di lire 118,653.96, necessarie per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal suddetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919:

Cap. n. 170. « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-21 » lire 22,739.84.

Cap. n. 175. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-21 » lire 25,305.20.

Cap. n. 189. « Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media per gli anni finanziari anteriori dell'esercizio 1920-21 » lire 63,149.57.

Cap. n. 198. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-21 » lire 4,599.79.

Cap. n. 199. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-21 » lire 1,010.81.

Cap. n. 200. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920-21 » lire 1,466,05.

Cap. n. 250. « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti per gli anni finanziari anteriori all'esercizio 1920 21 » lire 282.70.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori e nuove assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20** » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione nella spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni per l'importo di lire 2,023,181.96 nello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-20.

Capitolo 4. Provvista di carta e di vari oggetti di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del *Bollettino Ufficiale* e di altre pubblicazioni del Ministero, per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio L. 150,000 —

Capitolo 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi 357,000 —

Capitolo 51. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Kirner » per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie 614

Capitolo 52. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti d'istruzione media, non che ad istituti industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche - Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, numero 251) - Spese per telegrammi di Stato - Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e sussidi a scuole normali o convitti per alunni che siano aperti da enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica 16,000 —

Capitolo 61. Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento 500,000 —

Capitolo 74. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spesa di mantenimento, studi e corsi speciali coloniali per il Giardino coloniale di Palermo - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali 889,986.89

Da riportarsi . . L. 1,913,600.89

	Riporto . . . L.	1,913,600.89
Capitolo 87 bis. Accademie ed istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Propine dovute, anche per gli esercizi 1918-19 e precedenti, ai componenti le Commissioni esaminatrici (<i>Spesa d'ordine</i>)		39,020 —
Capitolo 122. Sussidi ai comuni contemplati nell'articolo 3 del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 654, per le spese relative alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale		4,749 —
Capitolo 125. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'articolo 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487		2,742.07
Capitolo 125 <i>quinquies</i> . Assegnazione straordinaria per provvedere al pagamento, a favore del comune di Mirandola, del sussidio dovutogli, negli esercizi dal 1914-15 al 1918-19 per contributo dello Stato nelle spese per il conferimento di borse di studio		3,070 —
Capitolo 132 bis. Regia galleria d'arte moderna in Firenze. Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali o stranieri, dovuto per gli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 (articolo 3 della convenzione approvata col decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812)		60,000 —
	Totale . . . L.	<u>2,023,181.96</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 ».

Prego il senatore segretario, Cencelli, di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 349).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 61.811.125, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione straordinaria di lire 2.000.000 al capitolo n. 202 dello stato di previsione predetto, per i provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella B, annessa alla presente legge:

a) lire 15.000, per saldo di spese residue riguardanti spese d'ufficio dell'esercizio 1919-20;

b) lire 10.000.000, per saldo di spese residue riguardanti assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7), dell'esercizio 1919-20;

c) lire 1.500.000 per spese relative al funzionamento della Commissione interalleata per la navigazione nell'Alto Danubio, in Budapest.

(Approvato).

Art. 4.

I compensi per lavori straordinari al personale delle delegazioni del tesoro potranno essere pagati con mandati diretti o, quando sia necessario, con mandati di anticipazione o a disposizione, nel quale caso i rendiconti relativi dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

Capitolo 47. — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7) L.	10,000,000
Capitolo 53. — Spese pel Senato del Regno	180,000
Capitolo 56. — Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc.	4,800
Capitolo 57. — Assegni ed indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000
Capitolo 58. — Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri	30,000
Capitolo 59. — Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	60,000
Capitolo 63. — Spese di riscaldamento, ecc. (Corte dei conti)	2,445
Capitolo 71. — Spese d'ufficio del Ministero	216,000
Capitolo 76. — Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, Comitati centrali e uffici provinciali	1,400,000
Capitolo 77. — Retribuzioni ed indennità caro-viveri al personale avventizio	1,000,000
Capitolo 79. — Compensi per lavori straordinari e cottimi	1,700,000
Capitolo 80. — Sussidi agli impiegati e al basso personale in attività di servizio	10,000
Capitolo 81. — Spese d'ufficio e di cancelleria; di abbonamento a riviste e giornali; di acquisto di pubblicazioni; di posta, telegrafo e telefono	500,000
Capitolo 82. — Spese di stampa	950,000
Capitolo 84. — Spese di manutenzione di locali	30,000
Capitolo 85. — Spese casuali	15,000
Capitolo 85-ter. — Retribuzione al personale avventizio per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari	120,000
Capitolo 85-quater. — Compensi per lavori straordinari e speciali nell'interesse dei servizi per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e indennità a commissari ripartitori	121,000
Capitolo 85-quinquies. — Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari e speciali e le retribuzioni al personale avventizio, per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari	1,078,880
Capitolo 93. — Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	80,000

Da riportarsi . . L. 17,523,125

	<i>Riparto</i> . . . L.	17,523,125
Capitolo 95. — Spese per i servizi del tesoro		560,000
Capitolo 98. — Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie Avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami		845,000
Capitolo 98-bis. — Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici ivi eventualmente distaccati, per lavori straordinari, occorrenti presso dette Delegazioni, per la esecuzione di recenti provvidenze legislative		600,000
Capitolo 104. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero		250,000
Capitolo 105. — Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio		20,000
Capitolo 111. — Sussidi non obbligatoriamente vitalizi		42,000
Capitolo 113. — Spese postali		8,000
Capitolo 114. — Spese di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc.		2,150,000
Capitolo 116. — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale		50,000
Capitolo 117. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti		40,000
Capitolo 118. — Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre amministrazioni		10,000
Capitolo 125. — Spese causali		20,000
Capitolo 132. — Scuola dell'arte della medaglia - Spese per funzionamento della scuola		13,000
Capitolo 138. — Spese generali d'esercizio dell'officina - Acquisto di macchine e materie prime per le lavorazioni affidate allo stabilimento - Riparazione e manutenzione locali		5,000,000
Capitolo 139. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		10,000,000
Capitolo 140. — Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		5,000,000
Capitoli 196. — Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, dei congedati ricoverati in luoghi di cura, dei caporali e soldati in licenza e soccorsi giornalieri alle famiglie degli operai militari o borghesi, se addetti ad opere e servizi militari, caduti prigionieri o dispersi		15,000,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	57,131,125

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1921

Riporto . . . L. 57,131,125

Capitolo 199. — Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti, feriti, invalidi o in condizione di eccezionale constatato bisogno, in dipendenza di servizi attinenti alla guerra 3,000,000

Capitolo 230-ter. — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle nazioni 1,230,000

Capitolo 282 (Aggiunto). — Assegni e compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse del Collegio arbitrale di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698 (articolo 4 del Regio decreto 6 ottobre 1919, numero 1939) 50,000

Capitolo 333-bis (Aggiunto). — Spese d'impianto negli uffici e loro arredamento 400,000

Totale . . . L. 61,811,125

TABELLA B.

Nuove assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

SALDI DI SPESE RESIDUE (Nuova rubrica).

Capitolo 230-IX (di nuova istituzione). — Saldo di spese residue riguardanti il capitolo « Spese d'ufficio del Ministero » dell'esercizio 1919-20 L. 15,000

Capitolo 230-X (di nuova istituzione); — Saldo di spese residue riguardanti il capitolo « Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7) » dell'esercizio 1919-20 10,000,000

« SPESE PER LE COMMISSIONI ITALIANE ALL'ESTERO »
IN SOSTITUZIONE DI « UFFICIO NAZIONALE DI WIESBADEN » (Nuova rubrica).

Capitolo 256-IV (di nuova istituzione). Spese per il funzionamento della Commissione interalleata per la navigazione nell'Alto Danubio in Budapest 1,500,000

Totale . . . L. 11,515,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato a domani.

Avverto il Senato che il senatore Mortara ha ritirato la sua interrogazione al ministro della guerra e che le interrogazioni al ministro delle Colonie, presentate dai senatori Mosca e Libertini, saranno svolte lunedì in principio di seduta.

Poichè non si è terminata oggi la discussione dei disegni di legge che erano compresi nella prima parte dell'ordine del giorno, e durante la seduta di oggi sono state presentate le relazioni su 21 disegni di legge, credo che il Senato converrà con me sull'opportunità di tenere seduta domani, domenica.

Voci. Sì Sì!

PRESIDENTE. Allora non facendosi opposizioni resta così stabilito.

Essendo inoltre la seduta di domani una seduta straordinaria, non si discuteranno le interrogazioni, ma saranno rimandate tutte alla seduta di lunedì.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Trattamento di pensione agli ufficiali della riserva (N. 300);

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-20, nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie ed ai bilanci della Colonia Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-21 (N. 312);

Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione, della giustizia e della Corte dei conti (N. 313);

Riordinamento del personale dei farmacisti militari (N. 308);

Provvedimenti economici a favore della Magistratura, Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura erariale (N. 298);

Maggiore spesa per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli (N. 302);

Istituzione di una scuola superiore di chimica industriale in Bologna (N. 303);

Maggiori assegnazioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-21, per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal predetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20 e rimasti insoddisfatti al 30 giugno 1919 (344);

Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 345);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 349);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo (N. 297);

Per il completamento della strada litoranea jonica (N. 163);

Provvedimenti per agevolare la costruzione di case (330);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (314);

Conversione in legge del decreto Reale 11 maggio 1920, n. 694, recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra (N. 333);

Sistemazione patrimoniale e industriale dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore (Numero 309);

Conversione in legge del decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 2445, che proroga la scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra (N. 318 e 318 bis);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2397, concernente lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo stabile dei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 326);

Provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale (N. 329);

Aumento degli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 a favore dei notai (N. 365);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919; n. 964, sui sussidi ai danneggiati dalla piena dell'Arno dell'8-9 gennaio 1919 (N. 332);

Provvedimenti per le carriere del personale d'ordine e subalterno negli uffici dell'Amministrazione scolastica provinciale (N. 340);

Inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria. (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e

nuovi miglioramenti economici al personale stesso (N. 327);

Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) (N. 311);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (N. 338);

Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggero van der Weyden (N. 316);

Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto (N. 310);

Celebrazione del VI centenario della morte di Dante (N. 315);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale (N. 328).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 12 aprile 1921 (ore 17).

AVV. EDGARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.